

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Dirigenti Terziario
Rinnovo Ccnl



Bandi e finanziamenti

Regione Lombardia:
avviato "Intraprendo"



Ambiente Politiche energetiche

Codice ambientale
Modifiche



Commercio estero

Trasporto marittimo
e peso container



Tributario

Rimborsi Iva
Chiarimenti



Formazione e studi

Spesa pubblica
e pressione fiscale



Legale

Appartenenza a Ue
Vari adempimenti



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 278 - Ottobre 2016 - Anno LVIII Una copia € 0,568

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Contratti di lavoro

- ▶ Rinnovo Ccnl dirigenti terziario Pag. 1

Rapporti di lavoro

- ▶ Assunzione disabili. Incentivo Pag. 18
- ▶ Trasferta e Lul. Pag. 20
- ▶ Impianti sportivi e Fondo Est. Pag. 22
- ▶ Impianti sportivi e apprendistato professionalizzante Pag. 23
- ▶ Detassazione: modulo deposito contratti. Pag. 27

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Patto di prova e specificazione delle mansioni. Pag. 32

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Lavoratore distaccato. Licenziamento Pag. 32

In primo piano

CONTRATTI DI LAVORO

Rinnovato il Ccnl dirigenti terziario

Il 21 luglio è stato rinnovato, da Confcommercio e Manageritalia, il contratto collettivo per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, che contiene nuove ed innovative previsioni.

Il negoziato, che si è sviluppato in una fase ancora critica per l'economia del Paese, consegna alle nostre imprese un accordo fortemente innovativo che ha visto le parti impegnate a sviluppare soluzioni e risposte sia verso nuovi bisogni, che verso il necessario equilibrio dei costi.

L'accordo, che ha vigenza quadriennale, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, riconosce un aumento a regime di 350 euro, assorbibili, collocato nel biennio 2017-2018. ▶

La revisione delle indennità risarcitorie e del preavviso, accompagnata da strumenti di politiche attive più funzionali alla ricollocazione del dirigente, è una delle molteplici novità che caratterizza questo rinnovo.

Sono state previste significative agevolazioni per le imprese che intendano assumere o nominare nuovi dirigenti, è stata rivista la malattia, si è confermato, con i necessari adeguamenti, l'impianto del welfare contrattuale.

Infatti, contestualmente al rinnovo, Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto un accordo sulla governance dei fondi di welfare contrattuale deputato a definire regole finalizzate all'efficientamento e al miglioramento della sostenibilità dei fondi stessi, nonché ad individuare criteri di gestione sempre più rispondenti alla volontà delle parti di offrire strumenti trasparenti ed apprezzati dai dirigenti e dalle imprese. ▼

► **NOTA Confcommercio del 22/7/2016. Rinnovo Ccnl dirigenti terziario**

Nella serata di ieri, 21 luglio 2016, è stato rinnovato, da Confcommercio e Manageritalia, il contratto collettivo per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, che contiene nuove ed innovative previsioni.

L'accordo, che ha vigenza quadriennale, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, riconosce un aumento a regime di 350 euro, collocato nel biennio 2017-2018, in coerenza con la crescita ancora debole dell'economia, con le seguenti decorrenze:

- € 80,00 a decorrere dal 1 gennaio 2017;
- € 100,00 a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- € 170,00 a decorrere dal 1 dicembre 2018;

per tali aumenti è prevista la possibilità di assorbimento sino a concorrenza con qualsiasi somma concessa a qualunque titolo con clausola di assorbibilità espressa.

Resta inalterato il minimo contrattuale mensile definito al 1° luglio 2013, ossia € 3.890 lordi.

Malattia

È stato modificato il periodo di comporto, sia agendo sulla durata, che sulle modalità di computo, prevedendo che il diritto alla conservazione del posto sussista per un periodo massimo di 240 giorni in un anno solare, invece che di 12 mesi. Viene, pertanto, mutuato il principio contenuto nel contratto collettivo dei dipendenti del terziario, prendendosi a riferimento per il computo un arco temporale di 365 giorni a ritroso dalla data dell'ultimo evento morboso.

Per i dirigenti affetti da patologie gravi e continuative, che comportano terapie salvavita, è stato previsto il prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia, per un periodo retribuito non superiore a 180 giorni, a fronte della presentazione di documentazione periodica di specialisti del servizio sanitario nazionale. Al termine dei 180 giorni e perdurando lo stato di malattia documentato, il dirigente potrà richiedere l'aspettativa già prevista dall'art. 15.

Le previsioni in materia di malattia e di prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia entrano in vigore immediatamente. Per i dirigenti che abbiano in corso un evento di malattia le previsioni troveranno applicazione dal prossimo 15 settembre 2016.

Indennità risarcitorie e preavviso

In coerenza con i cambiamenti legislativi intervenuti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, sono stati modificati i parametri per la determinazione dell'indennità risarcitoria in caso di licenziamento ingiustificato del dirigente, secondo quanto previsto nella seguente tabella:

fino a 4 anni	da 4 a 8 mensilità
oltre 4 e fino a 6 anni	da 6 a 12 mensilità
oltre 6 e fino a 10 anni	da 8 a 14 mensilità
oltre 10 e fino a 15 anni	da 10 a 16 mensilità
oltre i 15 anni	da 12 a 18 mensilità

Cambiano anche i parametri dell'indennità risarcitoria supplementare in base all'età, che spetterà ora solo al dirigente che abbia un'anzianità di servizio, prestatò in azienda nella qualifica, superiore a dodici anni (in luogo dei precedenti dieci anni) e secondo le seguenti misure:

- 4 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all'età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.

Da ultimo, si è intervenuto anche sui criteri di calcolo dell'indennità, escludendo le ferie ed i permessi per ex festività dalla base di calcolo e precisando che ai fini della sua determinazione dovrà prendersi come base l'ultima retribuzione lorda, nonché l'eventuale quota variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestatò) ed i corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di fine rapporto.

È stato, inoltre, rideterminato il preavviso dovuto al dirigente non in prova, escluso il caso di licenziamento per giusta causa, nelle seguenti misure:

6 mesi	fino a quattro anni di servizio
8 mesi	da quattro fino a dieci anni di servizio
10 mesi	da dieci fino a quindici anni di servizio
12 mesi	oltre i quindici anni di servizio

Le suddette previsioni relative ad indennità e preavviso si applicano per i licenziamenti comminati a far data dal 1° settembre 2016.

Politiche attive

Viene introdotto un nuovo strumento in sostituzione della preesistente previsione di outplacement. In caso di licenziamento, per motivo diverso dalla giusta causa, o in caso di risoluzione consensuale viene riconosciuto un voucher del valore di 5.000 euro netti, non monetizzabile e su richiesta del dirigente, da utilizzare entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, per partecipare alle spese di outplacement finalizzato alla ricollocazione del dirigente.

In quest'ottica è stato previsto in capo al Cfmt la possibilità di definire convenzioni con aziende di outplacement per favorire l'utilizzo da parte di imprese e dirigenti del voucher per la ricollocazione.

Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti

Le parti hanno rivisto il sistema delle agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti, anche introducendo rilevanti novità.

In particolare, la prima tipologia (che non si chiama più Dpn) contiene ed amplia le precedenti agevolazioni per il dirigente di prima nomina o assunzione. Viene, infatti, eliminato il requisito del tempo di permanenza nella qualifica di quadro e si definiscono diversi tempi di permanenza nella categoria agevolata, secondo la seguente tabella:

Età del dirigente	Anni di permanenza
Fino a 40 anni	4
Da 41 a 45 anni	3
Da 46 e fino al compimento dei 48 anni	2
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti	1

Si introduce una nuova contribuzione agevolata, a titolo sperimentale, collegata esclusivamente alla retribuzione del dirigente, senza necessità di requisiti anagrafici, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° ottobre 2016 la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore ad euro 65.000,00 annui, per un contratto full time, le aziende potranno applicare la seguente contribuzione ridotta, per un periodo massimo di tre anni:

- Fondo Mario Negri: contributo ordinario a carico dell'azienda di importo pari ad euro 300,00 annui, nessun contributo straordinario a carico del datore di lavoro, nessun contributo a carico del dirigente. Il dirigente ha facoltà di conferire il Tfr al Fondo.
- Associazione Pastore: per l'intero periodo sono sospesi i versamenti dei contributi di cui all'art. 26.

In caso di superamento del trattamento retributivo complessivo annuale (ossia dei 65.000 euro), il datore, previa comunicazione obbligatoria al Fondo, potrà applicare al dirigente per un periodo massimo di un anno il trattamento di welfare previsto per la prima tipologia (ex Dpn) qualora sussistano i requisiti anagrafici previsti, ovvero applicare l'ordinaria contribuzione.

Al termine del triennio, in presenza dei requisiti anagrafici previsti per le agevolazioni della prima tipologia (ex Dpn), il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto in quei casi per la durata corrispondente.

Si tratta, quindi, di un'agevolazione significativa che prevede un pacchetto di welfare complessivo del valore di circa euro 5.000,00.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Per quanto riguarda il Fondo Mario Negri, fermo restando l'importo del massimale contributivo di € 59.224,54, è stata modificata la contribuzione a carico del datore di lavoro, nella seguente misura:

- contributo ordinario: a partire dal 1° gennaio 2016 passerà all'11,88%, dal 1° gennaio 2017 al 12,11% e, dal 1° gennaio 2018 al 12,35%;
- contributo integrativo: a partire dal 1° gennaio 2015 passerà all'1,99%, dal 1° gennaio 2016 al 2,03%, dal 1° gennaio 2017, al 2,07% e dal 1° gennaio 2018 al 2,11%.
- per quanto riguarda i dirigenti assunti o nominati con contribuzione agevolata (ex Dpn) il contributo a carico del datore di lavoro è stato adeguato a decorrere dall'anno 2016 al 3,97%, dall'anno 2017 al 4,05% e dall'anno 2018 al 4,13%, mentre il contributo integrativo viene adeguato nella stessa misura del dirigente in servizio.

In coerenza con il piano di riordino del Fasdac, definito in occasione del rinnovo del 27 settembre 2011, si prevede un incremento del 2% sulla quota di solidarietà a carico dell'azienda a favore dei dirigenti pensionati per gli anni 2016 e 2018. Pertanto, il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 27 è fissato nella misura del 2,51% dal 1° gennaio 2016 e nella misura del 2,56% dal 1° gennaio 2018.

Il medesimo incremento del 2%, alle medesime scadenze, sarà applicato, come specificato nel comma 10 dell'art. 27 alla quota specificamente determinata, a carico dei pensionati diretti.

Pertanto, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è incrementata a 2.032,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed a 2.054,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Infine, contestualmente all'accordo di rinnovo è stato sottoscritto tra le parti un accordo sulla *governance* dei fondi di welfare contrattuale, che si allega, deputato a definire nuove regole e criteri per l'efficientamento dei fondi stessi.

► ACCORDO di rinnovo del Ccnl dirigenti terziario del 21 luglio 2016.

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di luglio in Roma tra la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle Pmi - Confcommercio-Imprese per l'Italia e Manageritalia - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato - si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo di rinnovo del Ccnl 31 luglio 2013 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che avrà piena vigenza a seguito dell'approvazione da parte degli organismi direttivi delle parti contraenti.

Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.

Articolo 6

Aumento retributivo (1)

1. Fermo restando il minimo base di cui al precedente art. 5, ~~comma 1~~, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1° gennaio 2017, un aumento pari a euro 100,00 mensili lordi dal 1° gennaio 2018 e un aumento pari a euro 170,00 mensili lordi dal 1° dicembre 2018.

2. ~~Per i dirigenti assunti o nominati successivamente al e nel corso degli anni di vigenza del presente contratto, è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nell'anno successivo a quello di nomina o assunzione.~~

3. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità. ~~da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici.~~

Articolo 13

Ferie

1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni da fruire in una o più soluzioni, fermo restando che la settimana lavorativa è comunque di sei giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.

2. Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.

3. Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a quindici giorni.

4. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto.

5. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.

6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.

7. Ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.

8. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

9. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente.

(1) Cfr. allegato E al CCNL 31 luglio 2013 per importo *Una Tantum* mese di ottobre 2011 ed allegato C per riepilogo importi relativi agli aumenti retributivi

10. In caso di interruzione delle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico del datore di lavoro.

11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro.

12. Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.

Articolo 18

Malattia e infortunio

1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo massimo di 240 giorni in un anno solare⁽²⁾ e di dieci mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.

2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto ovvero, sussistendo i requisiti, quella prevista nel successivo art. 18 bis.

3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5.

4. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale.

5. Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'Inail (ai sensi del Tu 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è tenuto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere il 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

6. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio.

7. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri:

- a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
- b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al Tu approvato con Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.

Articolo 18 bis

Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia

Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 240 dall'art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.

Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l'intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5.

⁽²⁾ Per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso

I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata ar prima della scadenza del 240° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

Al termine del periodo perdurando lo stato di malattia documentato dai certificati medici di cui al primo comma del presente articolo, è facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto.

Dichiarazione a verbale

Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18 bis entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento di malattia le nuove previsioni contenute negli artt. 18 e 18 bis troveranno applicazione dal 15 settembre 2016.

Articolo 21

Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti

~~1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di istituire un ente, denominato Cfmt (Centro di formazione management del terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell'Europa unita.~~

1. Le parti hanno istituito un ente, denominato Cfmt (Centro di formazione management del terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di offrire alle aziende e ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione.

2. In particolare:

- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti;
- corsi avanzati contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della formazione manageriale indifferenziata

3. I programmi di formazione saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.

4. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative.

5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

6. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi pari a 129,12 euro annue a carico dell'azienda e a 129,12 euro annue a carico del dirigente trattenute dall'azienda sulla retribuzione.

7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al fondo di previdenza "Mario Negri" con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del fondo stesso ⁽³⁾.

~~8. A titolo sperimentale, le parti concordano di affidare al Cfmt, per il periodo 1 ottobre 2011 - 21 dicembre 2014, la promozione di azioni di politiche attive per il lavoro volte alla ricollocazione dei dirigenti, secondo le modalità previste in apposito accordo allegato all'accordo del 27 settembre 2011 ⁽⁴⁾.~~

8. Il Cfmt definirà convenzioni con le principali società di outplacement presenti sul mercato, per favorirne la conoscenza ad imprese e dirigenti, anche al fine dell'utilizzo del voucher di cui al successivo art. 40.

⁽³⁾ A norma del regolamento dle Fondo M. Negri, i contributi risultano dovuti entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno. In caso di risoluzione del rapporto nel corso del trimestre, il versamento è previsto entro 10 giorni dalla data di risoluzione stessa, anche per la parte di contributo afferente l'indennità di preavviso.

⁽⁴⁾ Cfr. Allegato E

Articolo 25*Previdenza complementare*

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Inps e/o di fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal fondo Mario Negri.

2. Il fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente Ccnl e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.

3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.

5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all'11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all'11,35% a decorrere dal 1° gennaio 2009, dell'11,65% a decorrere dal 1° gennaio 2010, dell'11,88% a decorrere dal 1° gennaio 2016, del 12,11% a decorrere dal 1° gennaio 2017 e del 12,35% a decorrere dal 1° gennaio 2018.

6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari ⁽⁵⁾ all'1,84% a decorrere dal 1° gennaio 2011, all'1,87% a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'1,91% a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'1,95% a decorrere dal 1° gennaio 2014, all'1,99% a decorrere dal 1° gennaio 2015, al 2,03% a decorrere dal 1° gennaio 2016, al 2,07% a decorrere dal 1° gennaio 2017 e al 2,11% a decorrere dal 1° gennaio 2018.

7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di ~~prima nomina come~~ definiti al successivo articolo 28, commi da 1 a 3, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall'anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dall'anno 2009 è pari al 3,60%, a decorrere dall'anno 2010 è pari al 3,90%, a decorrere dall'anno 2016 è pari al 3,97%, a decorrere dall'anno 2017 è pari al 4,05%, a decorrere dall'anno 2018 è pari al 4,13%. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.

8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.

9. Il fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il trattamento di fine rapporto comunque conferito.

10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del fondo "Mario Negri".

11. La contribuzione al fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del Tfr conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

12. Il fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.

13. La gestione del fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del fondo stesso.

(5) all'1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all'1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, all'1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all'1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all'1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009 e all'1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Articolo 26*Previdenza integrativa individuale*

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza individuale.

2. L'Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione nonché, all'esazione dei contributi da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1997 verrà versato un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 38.734,27 ed un contributo del 10% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 4.648,11, elevata a 13.944,34 euro a partire dal 1° luglio 2000. A decorrere dal 1° luglio 2004 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in euro 4.803,05 in ragione d'anno, mentre il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d'anno.

4. Ai dirigenti di prim-nomina (Dpn) di cui al successivo art. 28, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.

5. Il contributo versato all'Associazione Antonio Pastore è finalizzato all'erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.

6. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

7. Per confermare la piena bilateralità dell'Associazione Antonio Pastore, e riaffermarne il ruolo fondamentale nel complessivo welfare contrattuale di categoria, le parti convengono di procedere, entro il 31 dicembre 2012, alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie per addivenire alla realizzazione, formale e sostanziale, della piena pariteticità nella conduzione dell'Associazione e nella determinazione delle prestazioni.

Articolo 27*Assistenza sanitaria integrativa*

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un fondo di assistenza sanitaria (fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

- a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
- b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011, il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d'anno, elevato al 2,46% a decorrere dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,51% in ragione d'anno, elevato al 2,56% in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

3. Hanno diritto alle prestazioni del fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai proscrittori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.

4. Possono essere iscritti al fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta Inps (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

5. La contribuzione a carico del proscrittore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13, elevata a 2.008,10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 2.032,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed a 2.054,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.

7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.

8. Il fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Mario Besusso" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.

9. La gestione del fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del fondo stesso.

10. Le parti, preso atto che l'andamento del piano di riordino del Fasdac sta proseguendo nel rispetto degli obiettivi, confermano i contenuti di cui all'allegato 2 dell'accordo del 27 settembre 2011 (all. E del Ccnl del 31 luglio 2013). Le parti confermano, altresì, che l'adeguamento del 2% si applica al contributo di solidarietà di cui al 1° comma, lett. b) del presente articolo ed analogamente ad una quota pari ad euro 1.130,12, come rivalutata nei successivi adeguamenti, posta a carico dei pensionati diretti. Nella vigenza del presente rinnovo tale adeguamento del 2% si applica per l'anno 2016, nonché di un ulteriore 2% per l'anno 2018 su una quota pari ad euro 1.148,50, come rivalutata nel 2016.

Dichiarazione delle parti

Le parti, al fine di rendere efficace l'iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel consiglio di gestione del fondo l'organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.

Dichiarazione congiunta

Le parti attiveranno entro il mese di dicembre 2011 una commissione paritetica, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance dei fondi bilaterali.

Articolo 28

Dirigenti di prima nomina (Dpn) Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti

1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, come prevista nell'articolo 25 comma 7 e 26, comma 4, con riferimento ai dirigenti di prima nomina (Dpn) come di seguito definiti.

2. La contribuzione di cui al precedente comma Ai sensi del precedente comma 1, può essere applicata possono essere considerati Dpn ai dirigenti assunti o nominati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, entro il compimento del 40° anno di età e i quadri che, avendo maturate un'anzianità nella qualifica pari e superiore a 3 anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti; entro il compimento del 48° anno di età, nonché per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 50 anni compiuti.

3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo, secondo la seguente tabella:

Età del dirigente	Anni di permanenza (periodo massimo)
Fino 40 anni	4
Da 41 a 45 anni	3
Da 46 e fino al compimento dei 48 anni	2
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti	1

Decorso un triennio *quadriennio* dalla data di assunzione o nomina ovvero *due* un anni dalla data di assunzione del dirigente *disoccupato* di età non inferiore a 50-55 anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.

Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.

4. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data dal 1° ottobre 2016 la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro annui riferiti ad un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici previsti dal secondo comma del presente articolo, le aziende potranno applicare, per una durata massima di tre anni dall'assunzione o nomina, la contribuzione ridotta di cui ai commi successivi.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 27 del Ccnl 31 luglio 2013, per la previdenza complementare di cui all'art. 25, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il Tfr al fondo Mario Negri.

6. Per i medesimi dirigenti l'iscrizione all'Associazione Antonio Pastore avviene con sospensione degli obblighi contributivi di cui all'art. 26 del Ccnl del 31 luglio 2013, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al comma 4.

7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al Suid (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.

8. Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al Suid, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, qualora siano presenti i requisiti anagrafici previsti dal comma 2.

9. Al termine del triennio di cui al comma 4, in presenza dei requisiti anagrafici indicati al comma 2 del presente articolo, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, per la durata indicata dalla tabella del comma 3.

10. Le agevolazioni previste nei commi dal 4 al 9 del presente articolo possono essere usufruite solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.

11. Le disposizioni contenute nei commi dal 4 al 10 del presente articolo, per la loro natura sperimentale, saranno oggetto di verifica tra le parti firmatarie in occasione del prossimo rinnovo, ai fini di eventuali modifiche delle stesse.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a salvaguardare eventuali assunzioni, già formalmente concordate alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, con la contribuzione prevista dal 1° comma dell'art. 28 del Ccnl del 31 luglio 2013, esclusivamente con riferimento alla fattispecie dell'assunzione di dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.

Articolo 29

Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione

1. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un'età non inferiore a 48-50 anni compiuti, le parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le commissioni paritetiche di cui all'art. 33 del Ccnl, così disciplinate:

- il minimo contrattuale mensile di cui all'art. 5 del presente Ccnl e future modificazioni, può essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell'attività fino al massimo del 20%;
- per il secondo anno fino al massimo del 10%;
- per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal Ccnl vigente;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 48 50 anni compiuti si applica, per un anno, il trattamento agevolativo previsto per il Dpn, di cui dall'art. 28, comma 1, del Ccnl;
- il minimo contrattuale previsto dal presente articolo dovrà essere accompagnato da una retribuzione variabile da concordarsi tra le parti all'atto dell'assunzione e calcolata in misura non inferiore al 50% del minimo contrattuale di volta in volta applicato nel triennio.

2. Al termine del triennio considerato, le parti potranno contrattare nuovamente la percentuale di retribuzione variabile applicata, fermo restando il minimo contrattuale di cui all'art. 5 del presente Ccnl e future modificazioni.

3. Eventuali Gli accordi sulla retribuzione variabile nei confronti dei soggetti di cui al presente articolo sottoscritti ai sensi del presente articolo possono usufruire delle agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione.

4. Il mancato deposito presso le commissioni paritetiche di cui all'art. 33 rende inapplicabili le disposizioni previste nel presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa impresa o da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.

Dichiarazione a verbale

Le parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui all'articolo precedente e comunque, privi di occupazione, concordano di associare alle misure di carattere retributivo ivi previste iniziative congiunte volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché percorsi formativi di riqualificazione professionale.

Articolo 30*Dirigente temporaneo*

1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche nell'ambito delle previsioni di legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni del presente Ccnl.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo previsto per il Dpn, di cui dall'art. 28, commi da 1 a 3, del Ccnl, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno; purché il contratto abbia una durata minima di un anno. Il predetto trattamento agevolativo previsto dall'art. 28, comma 1, del presente Ccnl non potrà in ogni caso avere una durata superiore a due anni. da un minimo di un anno ad un massimo di due anni:

3. Qualora il dirigente possieda i requisiti di cui al 4° comma dell'art. 28 del presente ccnl, l'azienda potrà applicare il trattamento previsto ai commi 5, 6, e 7 del suddetto art. 28 per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto e comunque da un minimo di un anno ad un massimo di due anni.

Articolo 32**Controversie individuali di lavoro**

La commissione paritetica territoriale di conciliazione

1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 412 ter del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24 novembre 2010, n. 183.

2. La commissione paritetica territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:

- a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'associazione o unione competente per territorio;
- b) per i dirigenti, da un rappresentante dell'organizzazione territoriale competente di Manageritalia.

3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

4. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata ar, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

5. Ricevuta la comunicazione la commissione paritetica territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.

6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'associazione imprenditoriale o dell'organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

7. La commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412-ter cpc come modificato dalla legge n. 183/2010.

8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

- a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
- b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale del lavoro;
- c) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la commissione, ai sensi dell'art. 412ter cpc, certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all'art. 2113 codice civile, a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.

10. La commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. ~~dalla previsione di cui all'art. 4, comma 17, Legge 92/102:~~

11. Le decisioni assunte dalla commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla commissione paritetica nazionale di cui all'art. 46.

Articolo 34

Collegio arbitrale

1. Ai sensi della legge 24 novembre 2010, n. 183 è istituito, a cura delle associazioni territoriali competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti, un collegio arbitrale che opererà ai sensi dell'art. 412 ter cpc e che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.

2. Il collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna delle due organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di presidente, viene scelto di comune accordo, sempre dalle due organizzazioni territoriali.

3. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal presidente del tribunale competente per territorio.

4. Alla designazione del supplente del presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.

5. Il collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.

6. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

7. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle organizzazioni territoriali competenti.

8. Ciascuna delle parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui all'art. 32 del presente contratto non riesca, può promuovere il deferimento della controversia al collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11/8/73 n. 533.

Il Collegio sarà investito della vertenza su istanza della competente organizzazione territoriale aderente a Manageritalia, ovvero dell'associazione datoriale territorialmente competente. L'organizzazione inoltrerà al collegio, a mezzo raccomandata ar, il ricorso, sottoscritto dalla parte, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.

9. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata ar, essere trasmessi contemporaneamente, a cura della organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente organizzazione territoriale imprenditoriale e alla parte convenuta.

10. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la parte convenuta è tenuta a manifestare per iscritto al collegio la propria adesione ovvero è tenuta a manifestare l'eventuale volontà di rinunciare alla procedura arbitrale.

11. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente.

12. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui al comma 9.

13. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, potrà effettuare il tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il collegio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine dell'istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Dell'istruttoria sarà redatto processo verbale.

14. Ove non si raggiunga la conciliazione, il collegio, tenendo conto dell'eventuale assenza immotivata di una delle parti nonché, in caso di licenziamento, anche dell'eventuale carenza di motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica l'art. 429, 3° comma, del Codice di procedura civile.

15. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello di cui al terzo comma dell'art. 39 ed al terzo comma dell'articolo 38.

16. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto.

17. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il collegio stabilirà l'indennità supplementare nella seguente misura graduabile per classi di anzianità aziendale:

- un minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base all'art. 39

- un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso

- fino a 4 anni	da 4 a 8 mensilità
- oltre 4 a fino 6 anni	da 6 a 12 mensilità
- oltre 6 e fino a 10 anni	da 8 a 14 mensilità
- oltre 10 e fino a 15 anni	da 10 a 16 mensilità
- oltre i 15 anni	da 12 a 18 mensilità

18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio, prestato in azienda nella qualifica, superiore a dieci dodici anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure: calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 9 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;

- 8 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;

- 7 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;

- 4 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;

- 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;

- 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;

- 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;

- 4 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica superiore a 61 anni compiuti e inferiore all'età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'Ago o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps.

L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.

19. L'indennità supplementare di cui ai commi 16, 17 e 18 del presente articolo ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sull'ultima retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi retribuzione lorda (ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile), sull'eventuale quota variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato) e sui corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di fine rapporto, con l'esclusione e variabili che la compongono, compresi i ratei delle mensilità supplementari e delle ferie e dei permessi per ex festività.

20. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti il Collegio stesso.

21. Le parti si danno atto che:

- a) il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell'art. 412 ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dall'art. 412, commi ter e quater del codice di procedura civile;
- b) nel caso in cui l'eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente articolo abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi dell'art. 2113, comma 4 del Codice civile come modificato dall'art. 31, comma 7, della legge n. 183/2010.

Chiarimento a verbale

Ai fini del calcolo dell'indennità supplementare di cui ai commi 16, 17 e 18 del presente articolo, nel confermare il richiamo all'art. 39, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma settimo dell'art. 39 citato risulta incompatibile con la natura giuridica dell'indennità supplementare stessa e, pertanto, non si applica.

Nota a verbale

Le parti concordano che le nuove previsioni contenute nei commi 17, 18 e 19 del presente articolo decorrono per i licenziamenti comminati dal 1° settembre 2016.

Articolo 39*Licenziamento*

1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all'art. 32, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al collegio arbitrale di cui all'art. 34. Il collegio arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia.
5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso, comunicato a far data dal 1° settembre 2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
 - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
 - 8 mesi: da quattro fino a dieci ~~otto~~ anni di servizio;
 - 10 mesi: da dieci ~~otto~~ a dodici fino a quindici anni di servizio;
 - 12 mesi: oltre i quindici anni di servizio;

6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico.

7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.

8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.

9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18.

10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo.

11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.

12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.

13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cc, la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.

Articolo 40

Outplacement

1. Le Parti concordano che, in caso di licenziamento, diverso da giusta causa, o di risoluzione consensuale nelle sedi conciliative, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.

2. L'azienda si farà carico fino al 50% dell'importo da versare liquiderà alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente un voucher per compartecipare alle spese, di importo pari ad euro 5.000,00 netti, non monetizzabile, da utilizzare entro 12 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.

Articolo __

Produttività e benessere

1. Le Parti, nell'ambito delle politiche e dei principi attinenti la responsabilità sociale di impresa e in conformità agli impegni e ai contenuti della nota di intenti, riportata in allegato I al Testo unico 31 luglio 2013, si impegnano a promuovere e a sostenere le azioni volte a favorire le buone pratiche di age management e di welfare aziendale.

2. In quest'ottica le Parti convengono sull'opportunità di prevenire forme di obsolescenza professionale e a creare condizioni di integrazione e complementarietà professionale tra lavoratori maturi e giovani.

Articolo 47

Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2015, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme e ha scadenza al 31 dicembre 2018.

- ACCORDO per lo sviluppo di un modello evoluto della bilateralità e sulla governance degli Enti bilaterali previsti dal Ccnl dirigenti tra Confcommercio - Imprese per l'Italia e Manageritalia

Le parti

condividono che la bilateralità sia un'opportunità per le imprese e i dirigenti.

Confermano che la bilateralità deve essere un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti.

Si impegnano nella creazione di un modello per generare proselitismo, fidelizzazione e una diffusa membership fondata sui valori e sui tratti distintivi specifici del terziario.

Perseguono l'obiettivo della reciproca contaminazione e la socializzazione di buone pratiche per lo sviluppo sostenibile di progetti, strumenti e servizi innovativi, tesi allo sviluppo delle imprese, a una maggiore diffusione di cultura manageriale e alla massima soddisfazione delle imprese e dei dirigenti.

Promuovono, nel reciproco interesse, una continua analisi di contesto per cogliere i segnali di cambiamento nei sistemi di impresa e nei ruoli professionali, con l'obiettivo di proporre politiche e interventi a sostegno dell'innovazione culturale e di crescita delle rispettive organizzazioni.

Riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel funzionamento, della qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti.

Le Parti concordano che per la corretta applicazione dei principi sopra esposti:

- nell'ambito del processo di individuazione delle professionalità chiamate ad operare negli enti/fondi, sia indispensabile procedere mediante criteri oggettivi che valorizzino l'onorabilità, le capacità e le competenze dei designati dalle parti costituenti nei consigli direttivi e nei comitati esecutivi, definendo i limiti temporali per un massimo di due mandati, e le incompatibilità degli stessi rispetto anche al possesso di partecipazioni e/o ruoli di responsabilità ricoperti in società o enti che hanno rapporti di tipo economico con i fondi contrattuali.
- Il personale presente nei fondi ed enti, dotato di professionalità adeguate alle funzioni svolte, debba essere inquadrato e retribuito coerentemente con i Ccnl (dipendenti e dirigenti) stipulati da almeno una delle parti costituenti.
- Il ruolo, i compiti e le responsabilità dei direttori, nella gestione delle risorse economiche e del personale, saranno meglio definiti e distinti da quelli in capo agli organi. Saranno inoltre definite modalità e criteri di selezione dei livelli apicali delle strutture bilaterali.
- Per le consulenze di professionisti iscritti ad albi, che prevedano anche una componente fiduciaria, i fondi ed enti, fermo restando i requisiti di professionalità, dovranno definire accordi quadro finalizzati a salvaguardare la qualità del servizio reso e contenere i costi.
- Per l'acquisto di beni e affidamento di servizi da parte dei fondi ed enti venga esperita una procedura di selezione e valutazione delle offerte, tesa a garantire la scelta secondo principi di professionalità ed economicità, con specifico riferimento ai costi e alla qualità del servizio reso. Per l'assegnazione si procederà valutando comparativamente almeno tre offerte oppure, ove si tratti di valori e/o estensioni temporali rilevanti, mediante pubblicazione su almeno un quotidiano della procedura di selezione.
- La definizione di budget e dei bilanci deve essere correlata alla programmazione gestionale riferita alle entrate correnti disponibili, nonché coerente con le previsioni contrattuali, salvo specifici accordi tra le parti.
- Si impegnano ad incontrarsi periodicamente, almeno in occasione della definizione dei budget preventivo e in occasione della definizione del bilancio consuntivo di ciascun fondo, per: condividere gli indirizzi strategici, verificare i budget e i bilanci consuntivi, verificare la coerenza tra gestione degli enti e gli indirizzi strategici.

- Le parti valuteranno congiuntamente, durante la vigenza contrattuale, le opportunità di innovazione che dovessero presentarsi, anche a seguito di possibili evoluzioni giuridico normative.

Tutto ciò premesso le parti convengono

- di impegnarsi, nelle more delle definizioni degli adeguamenti statutari, al rispetto dei contenuti del presente accordo;
- che i principi sopra condivisi vengano recepiti negli statuti e nei regolamenti degli enti;
- per l'Associazione Antonio Pastore di addivenire, in uno specifico ulteriore accordo, a una declinazione articolata della pariteticità entro giugno 2017;
- per la definizione dello specifico accordo sull'Associazione Pastore, Confcommercio e Manageritalia avvieranno un percorso congiunto sulle modalità da adottare.

RAPPORTI DI LAVORO

Le istruzioni Inps sull'incentivo alle assunzioni dei disabili previste dal Dlgs 151/2015

L'Inps, con circolare n. 99 del 13 giugno 2016, ha emanato le indicazioni operative che consentono la fruizione del nuovo incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità previsto, a partire dal 1° gennaio 2016, dal Dlgs n. 151/2015, che ha apportato significative modifiche alla disciplina di cui alla legge n. 68/99.

In particolare le nuove disposizioni, al fine di favorire un maggiore inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, prevedono un'agevolazione di tipo economico a favore dei datori di lavoro che assumono, che varia a seconda della riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto e della tipologia di contratto applicato. La gestione dell'incentivo è affidata all'Inps.

Datori di lavoro beneficiari

Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.

Lavoratori per cui spetta l'incentivo

1. Lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
2. lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui citate tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
3. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

L'incentivo non è fruibile per altre categorie protette di lavoratori che, seppure aventi diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.

Rapporti incentivati

Sono interessati dall'agevolazione:

- assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016;
- assunzioni, anche a tempo determinato, di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e con durata del rapporto non inferiore a dodici mesi;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con invio in missione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; in tali ipotesi, i benefici economici per assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore; l'agevolazione, inoltre, non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia oggetto di somministrazione;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
- rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità.

Misura e durata beneficio

La misura dell'agevolazione varia a seconda del grado di disabilità del lavoratore assunto e della tipologia di rapporto di lavoro:

1. per assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
2. per assunzioni di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
3. per assunzioni di disabili con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto ed alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato:

1. per assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: trentasei mesi;
2. per assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 % o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: trentasei mesi;
3. per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: sessanta mesi;
4. per assunzioni a tempo determinato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: per tutta la durata del rapporto (purché lo stesso non sia inferiore a 12 mesi).

L'incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse predeterminate e l'autorizzazione alla fruizione dello stesso segue l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

La circolare dell'Istituto illustra le condizioni per fruizione incentivo la compatibilità con altri incentivi.

Trasferta e registrazione nel Libro unico del lavoro

La non conforme registrazione della voce trasferta nel libro unico può integrare la condotta di infedele registrazione qualora venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra quanto si è svolto nei fatti e quanto registrato nel Lul, determinando una differente quantificazione dell'imponibile contributivo.

La nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate, come nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo con intento evidentemente elusivo.

Al riguardo, il ministero del Lavoro, con nota prot. n. 11885 del 14 giugno 2016, ha ribadito che la sanzione per infedele registrazione sul libro unico, da 150 a 1.500 euro o da 500 a 3.000 euro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi, o da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, può trovare applicazione, qualora ne derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale, nei casi in cui la registrazione risulti sostanzialmente non veritiera. Rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

► **NOTA del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 14 giugno 2016, prot. n. 11885. Infedele registrazione sul Lul trasferta.**

Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti in ordine al regime sanzionatorio applicabile in caso di "disconoscimento" della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con particolare riferimento all'applicazione della sanzione di infedele registrazione sul Lul, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del DL 112/2008 (conv. dalla L n. 133/2008).

Al riguardo va premesso che l'art. 39, comma 7, nel testo recentemente modificato dall'art. 22 Dlgs n. 151/2015, prevede che "salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro".

Nell'ambito del medesimo disposto normativo il legislatore ha ribadito, inoltre, che "la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate".

Questa Direzione, nel chiarire che la sanzionabilità della condotta è subordinata al determinarsi di omissioni di carattere retributivo, previdenziale o fiscale con la conseguenza che non rilevano quelle irregolarità meramente formali, quali ad esempio quelle riguardanti la numerazione unica o quella sequenziale, nonché ogni altra inesattezza che non vada ad incidere sull'imponibile retributivo, ha altresì provveduto, in diverse occasioni, ad individuare le ipotesi in cui può ricorrere la fattispecie in questione.

In particolare, la condotta di infedele registrazione risulta integrata nelle ipotesi di scritturazione di "dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro" (cfr. ministero Lavoro circ. n. 20/2008) e che debba comunque essere ricondotta alla "realtà fattuale", riscontrandosi in tutti i casi in cui "la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico", come si verifica a titolo esemplificativo nelle fattispecie dei cosiddetto "fuori busta" o di indicazione di ore di lavoro quantitativamente diverse rispetto a quelle effettivamente prestate (cfr. sul punto risposta ad interpellato n. 47/2011).

Si evidenzia infatti come la ratio della disposizione sia finalizzata a "collegare la reazione punitiva alle ipotesi di sostanziale e reale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori" (v. ministero Lavoro circ. n. 26/2015 e vademecum del 5 dicembre 2008, sez. c., n. 6).

Da ultimo, in relazione alle modifiche introdotte dall'art. 22 del Dlgs n. 151/2015 questa Direzione generale, con circolare n. 26/2015 nel riprendere i contenuti della circolare n. 2/2012, ribadisce che il concetto di infedele registrazione va

riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione o compenso corrisposti.

In virtù delle richiamate indicazioni, è stata pertanto esclusa l'applicazione del regime sanzionatorio in argomento sia nelle ipotesi di mancata corresponsione di determinate somme previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile, sia nei casi in cui l'accertamento ispettivo abbia riqualificato il rapporto di lavoro instaurato riconducendolo ad una diversa tipologia contrattuale.

Nel primo caso, infatti, le scritturazioni dei dati riportano fedelmente quanto effettivamente erogato (anche se in difformità rispetto alle previsioni del contratto collettivo) così come, in ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro, le scritturazioni risultano veritiere - e pertanto fedeli e non omissive - in ragione della tipologia contrattuale istaurata e non mutano - come invece avviene nelle ipotesi di cui si dirà - il "titolo retributivo" o "contributivo" in forza del quale determinate somme sono versate.

Tutto ciò premesso, in relazione al quesito proposto inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce "trasferta", occorre considerare come la disciplina dettata in materia dall'art. 51, comma 5, Dpr 917/1986 (Tuir) contempli un regime differenziato in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito a seconda che le trasferte siano effettuate nell'ambito del territorio comunale, fuori di esso o all'estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfettaria o sistema misto).

La non conforme registrazione della voce trasferta può quindi integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà "fattuale" e quanto registrato sul Lul e sempre che l'"erronea" scritturazione del suddetto dato abbia determinato l'effetto di una differente quantificazione dell'imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 5, summenzionato.

Tale difformità, si configura certamente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.

Allo stesso modo, rilevano le difformità riscontrate dal personale ispettivo nel diverso ed ulteriore caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all'art. 51, comma 6, del Dpr n. 917/1986 (cosiddetti lavoratori trasferisti nell'accezione chiarita dalla Suprema Corte: cfr. sent. n. 3066 del 17 febbraio 2016).

In tale secondo caso, infatti, la difformità rilevata dal personale ispettivo, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato - la voce trasferta - che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro: in caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, in quanto volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro, hanno carattere eminentemente restitutorio (cfr. Cass. sent. n. 27826 del 30 dicembre 2009), mentre nel caso dei lavoratori cosiddetti trasferisti, le somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa (cfr. Cass. sent. n. 5289 del 6 marzo 2014). In entrambi i casi, le erogazioni sono assoggettate a differenti regimi contributivi (v. art. 53, comma 5, Dpr cit., per l'indennità di trasferta ed art. 53, comma 6, Dpr cit. per le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai cosiddetti trasferisti).

In definitiva, il regime sanzionatorio di cui all'art. 39, comma 7, DI n. 112/2008 per infedele registrazione sul Lul può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:

- sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);
- sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul Lul di una causale o titolo fondante l'erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.

In entrambi i casi, come già precisato, sempreché dall'infedele registrazione sul Lul derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.

Ccnl degli impianti e delle attività sportive profit e no profit e iscrizione al Fondo Est

Il Fondo Est, con circolare n. 1 del 23 giugno 2016, informa che, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Ccnl degli impianti e delle attività sportive profit e no profit (Lavoronews nn. 3 e 34/16), con decorrenza dal 1° luglio 2016, sorge l'obbligo di iscrizione al Fondo Est per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, sia part time che full time, e apprendisti.

Le quote saranno così ripartite:

- 10 euro mensili a carico dell'azienda;
- 2 euro mensili a carico del lavoratore.

All'atto dell'iscrizione le aziende dovranno versare una quota una tantum pari ad euro 30 per ogni lavoratore in forza.

► CIRCOLARE 1/16 del Fondo Est del 23/6/2016. **Contratto dello Sport - Obbligo iscrizione Fondo Est.**

Il nuovo contratto dello sport firmato lo scorso 22 dicembre dalla Confederazione dello sport-Confcommercio Imprese per l'Italia, Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil, ha stabilito l'obbligo di iscrizione al Fondo Est a partire dal 1° luglio di quest'anno.

L'art. 13 del nuovo contratto prevede l'obbligo del pagamento delle quote relative all'assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori a tempo indeterminato - sia part time che full time - e gli apprendisti (in base al comma 1 dell'art. 41 del Dlgs 81 del 2015), che saranno così ripartite:

- 10 euro mensili carico dell'azienda;
- 2 euro mensili a carico del lavoratore.

Al momento dell'iscrizione le aziende dovranno inoltre prevedere il pagamento di una quota una tantum pari ad euro 30 per ogni lavoratore in forza e presente al momento dell'iscrizione, ad eccezione di quei lavoratori che siano stati iscritti al Fondo precedentemente da altra azienda.

Le aziende interessate potranno iscriversi dal 1° luglio sulla piattaforma di Fondo Est, alla pagina www.fondoest.it. Si segnala che è a disposizione di consulenti, centri servizi ed aziende, un videotutorial per agevolare le procedure di iscrizione, alla pagina <http://www.fondoest.it/notizie/come-faccio-per%E2%80%A6-linea-il-primovideo-tutorial-di-fondo-est-sulla-procedura-di-iscrizione>.

Il primo pagamento, che si riferisce al mese contributivo di luglio, dovrà essere effettuato entro il 20 agosto (DI 16/2012, art. 3-quater) se effettuato con F24.

La scadenza dei pagamenti è invece il 16 per i restanti mesi dell'anno.

Per quanto riguarda l'invio delle liste dipendenti si invitano i consulenti, centri servizi o aziende che si gestiscono in autonomia, ad effettuare l'upload dei dipendenti (tramite file Xml generato dalla procedura paghe) sulla piattaforma Sigest e stampare l'ordine di bonifico, anche se poi il pagamento può essere effettuato anche con F24 o carta di credito.

Per quanto riguarda la compilazione del flusso UniEmens, come enunciato nella circolare Inps n. 39 del 22 febbraio 2011, si dovrà effettuare nel seguente modo: all'interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi <DatiParticolari>/ andr  valorizzato l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore Est1 e, in corrispondenza dell'elemento <Importo> importo di 12 euro, a livello individuale a cui si aggiungeranno 30 euro, sempre a livello individuale, per l'una tantum sul mese di iscrizione o comunque sul primo F24 pagato.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma AAAA-MM.

Per quanto riguarda invece la compilazione dell'F24, la causale contributo "Est1" deve essere indicata all'interno della "Sezione Inps" nel campo "Causale contributo" esclusivamente in corrispondenza del campo "Importo a debito versati".

Occorre inoltre indicare:

- nel campo "codice sede" il codice della sede Inps competente;
- nel campo "matricola Inps/codice Inps/filiale azienda": la matricola Inps dell'azienda;

- nel campo “periodo di riferimento”:
 - nella colonna da “mm/aaaa”: il mese e l'anno di competenza delle somme versate (es.: ottobre 2010: “10/2010”);
 - la colonna “a mm/aaaa” non va valorizzata.

Si ricorda che il pagamento con F24 può essere effettuato esclusivamente dalle aziende che sceglieranno come modalità di pagamento il mensile posticipato. Chi opterà per l'annuale anticipato, dovrà inviare i file Xml dipendenti e pagare tramite bonifico o carta di credito.

Per ulteriori informazioni i consulenti, centri servizi ed aziende potranno consultare le Faq del nostro sito o chiamare il numero verde 800.922.985 da rete fissa oppure lo 06.510.311 d rete mobile o dall'estero, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30 e il venerdì dalle 9 alle 12,30. Oppure può inviare una mail a info@fondouest.it.

Apprendistato professionalizzante nel Ccnl degli impianti e delle attività sportive profit e non profit

Il 5 luglio scorso è stato sottoscritto l'accordo per l'individuazione dei profili professionali del settore impianti ed attività sportive profit e non profit per i quali è consentito l'apprendistato professionalizzante.

Al momento sono state definite esclusivamente le figure degli operatori complementari dello sport, mentre la definizione degli operatori dello sport, necessitando di ulteriore approfondimento, verrà effettuata nel corso dei prossimi mesi.

AREA DI ATTIVITÀ - OPERATORE COMPLEMENTARE DELLO SPORT

Tipologia di profilo

Addetto alla manutenzione generale
 Addetto alla manutenzione specifiche dei campi da gioco
 Addetto alla manutenzione palestre
 Addetto alla manutenzione piscine
 Addetto al punto di ristoro
 Receptionist
 Addetto al customer care
 Segretario di direzione con mansioni di concetto e conoscenza di lingue estere
 Green keeper
 Capo officina
 Capo scuderia
 Addetto a rifacimento campi sportivi
 Addetto alla preparazione materiali sportivi (ski man, armiere, artiere, ecc.)
 Bagnino/assistente bagnanti (in possesso di abilitazione)
 Addetto al controllo e verifica delle merci
 Addetto al centralino telefonico
 Conducente di motobarca (abilitato)

Attività formativa

Competenze a carattere professionalizzante

- Conoscere i servizi di settore ed il contesto aziendale
- Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro
- Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

PIANO ORARIO CURRICOLARE		
Profili professionali	Ore complessive di formazione	Durata
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)	240	36 mesi
Particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)	225	36 mesi
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello)	210	36 mesi
Normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello)	210	36 mesi
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)	120	24 mesi

Qualifiche

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze

- Segretario di direzione con mansioni di concetto e conoscenza di lingue estere
- Green keeper
- Capo officina

Particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza tecnico-pratica

- Capo scuderia ⁽¹⁾
- Addetto a rifacimento campi sportivi

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Addetto ai punto di ristoro
 Bagnino/assistente bagnanti (in possesso di abilitazione)
 Conducente di motobarca abilitato

Normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche

Addetto al customer care
 Receptionist
 Addetto alla manutenzione piscine
 Addetto alla preparazione materiali sportivi (ski man, armiere, artiere ⁽²⁾, ecc.)
 Addetto alle manutenzioni specifiche dei campi da gioco
 Addetto alla manutenzione palestre
 Addetto controllo e verifica delle merci
 Addetto al centralino telefonico

Semplici conoscenze pratiche

Addetto alla semplice manutenzione ⁽³⁾

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

Competenze a carattere professionalizzante - Elenco competenze chiave (*)**Competenze di settore**

Conoscere:

- le caratteristiche del settore
- l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il contesto in cui opera
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

Note

(1) Per le attività previste nella sfera di applicazione del presente Ccnl al punto 10.

(2) Per le attività previste nella sfera di applicazione del presente Ccnl al punto 10.

(3) Il seguente profilo professionale comporta l'apprendimento di attività di manutenzione non specializzata

Nota

(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa dei piani formativi individuali.

Competenze di area

Conoscere:

- il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di erogazione del servizio
- saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
- saper utilizzare il glossario della professione
- saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente

Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente

Competenze di profilo

- Saper leggere e interpretare la documentazione tecnica
- Saper eseguire interventi per mantenere impianti, dotazioni e attrezzature
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti tecnici di base
- Saper applicare le procedure e saper utilizzare la strumentazione per effettuare il collaudo
- Conoscere e saper utilizzare i prodotti per la cura delle aree verdi
- Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali
- Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
- Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
- Differenze e manutenzione di campi sportivi in terra battuta, sintetico, erba ed erba sintetica;
- Manutenzione e cura di macchinari sportivi isotonic, elettrici ed elettronici;
- Manutenzione e igienizzazione impianti natatori
- Manutenzione e controllo impianti di clorazione automatica
- Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della preparazione, trasformazione e somministrazione dei prodotti alimentari
- Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
- Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la preparazione e il servizio delle principali bevande
- Conoscere e saper utilizzare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti
- Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la preparazione e il servizio dei piatti semplici
- Conoscere e saper applicare le tecniche per la formulazione del piano prenotazioni e le modalità per il suo utilizzo
- Conoscere e saper applicare le normative sulla privacy
- Saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico
- Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti contabili
- Conoscere e saper applicare principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica di base
- Saper leggere e interpretare la documentazione tecnica degli strumenti software e hardware
- Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi

- Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
- Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
- Essere in grado di sostenere un dialogo e fornire informazioni sulle attività svolte in almeno due lingue oltre l'inglese
- Conoscenza manutenzione e organizzazione dei campi di gioco
- Saper gestire la cura e l'organizzazione della scuderia e degli animali ospiti
- Gestione del benessere animale, alimentazione e pronto soccorso
- Gestione del cavallo da terra, alla corda e montato
- Saper eseguire interventi per mantenere armi e attrezzature
- Saper applicare le procedure di conservazione di armi e munizionamento
- Saper gestire la cura fisica e la vestizione del cavallo ivi compreso il controllo della ferratura e la pratica dell'attività fisica di base
- Saper comunicare opportune decisioni in materia di
- Essere in grado di sostenere un dialogo e fornire informazioni sulle attività svolte in almeno due lingue oltre l'inglese
- Conoscenza manutenzione ed organizzazione dei campi di gioco
- Saper gestire la cura e l'organizzazione della scuderia e degli animali ospiti
- Gestione del benessere animale, alimentazione e pronto soccorso
- Gestione del cavallo a terra, alla corda e montato
- Saper eseguire interventi per mantenere armi e attrezzature
- Saper applicare le procedure di conservazione di armi e munizionamento
- Saper gestire la cura fisica e la vestizione del cavallo ivi compreso il controllo della ferratura e la pratica dell'attività fisica di base
- Saper comunicare opportune decisioni in materia di prevenzione e sicurezza
- Saper applicare le procedure di sicurezza e controllo bagnanti

Premi di risultato Detassazione e modulo deposito contratti

Il ministero del Lavoro, relativamente al modulo per il deposito dei contratti aziendali e territoriali e tassazione agevolata dei premi di risultato, ha reso disponibile il dettaglio delle singole voci da inserire nei vari campi del citato modulo.

- LEGGE n. 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1, comma 188. **Modulo deposito contratti aziendali e territoriali e tassazione agevolata dei premi di risultato.**

**Deposito contratti aziendali e territoriali e tassazione agevolata dei premi di risultato
(Articolo 1, comma 188, legge 28 dicembre 2015, n. 208)**

Sezione 1 – Datore di lavoro

Codice Fiscale *

Sezione 2 – Contratto collettivo Aziendale/Territoriale

Data Sottoscrizione Contratto*

Tipologia

Contratto* Aziendale Territoriale

Periodo di Validità

Da (Anno)*¹:

A (Anno)*¹:

DTL *

 ▼

Sezione 3 – Beneficiari

Totale lavoratori *

Sezione 4 – Premio di risultato

Stima del valore annuo medio pro-capite del premio (€) *

Sezione 5 – Obiettivi

(Selezionare una o più voci)

Produttività

Redditività

Qualità

Efficienza

Innovazione

Sezione 6 – Indicatori previsti nel contratto

1) Volume della produzione/n. dipendenti

2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti

3) MOL/VA di bilancio

4) Indici di soddisfazione del cliente

5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni

6) Riduzione degli scarti di lavorazione

7) % di rispetto dei tempi di consegna

8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori

9) Modifiche organizzazione del lavoro

10) Lavoro agile (smart working)

11) Modifiche ai regimi di orario

12) rapporto costi effettivi/costi previsti

13) Riduzione assenteismo

14) n. brevetti depositati

15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti

16) Riduzione dei consumi energetici

17) Riduzione numero infortuni

18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz

19) Riduzione tempi di commessa

20) Altro

(indicare)

Sezione 7 – Ulteriori misure

Il contratto prevede:

Sì No

Welfare aziendale*

Sì No

Partecipazione lavoratori*

* Obbligatorio

¹ Anno minimo valido: 2015

Sezione 8 – Partecipazione agli utili dell'impresa

Si No Partecipazione agli utili dell'impresa*
 Totale lavoratori
Valore annuo medio pro-capite (€)

Sezione 9 – Contratto

(E' richiesta la trasmissione del contratto ovvero dichiarare la data di avvenuto deposito e la DTL)

File Contratto

Contratto già depositato in data
Invia

DTL ▼

Sezione 10 – Autodichiarazione

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016, l'Azienda dichiara che il contratto collettivo notificato alla DTL è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'articolo 1, commi 182-189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

* Obbligatorio

Sezione	Campo/Informazione	Obbl.	Descrizione	Vincoli
Sezione 1	Codice Fiscale	S	Codice Fiscale dell'Azienda.	
Sezione 2	Periodo di Validità			
	Da (Anno)	S	Anno d'inizio validità del contratto collettivo.	Anno minimo consentito 2015
	A (Anno)	S	Anno di fine validità del contratto collettivo.	
	Data sottoscrizione contratto	S	Data di sottoscrizione del contratto allegato al modulo.	
	DTL	S	Direzione Territoriale del Lavoro Competente. Identifica l'ufficio destinatario nel caso in cui il deposito del contratto avvenga contestualmente alla compilazione del modulo.	
	Tipologia contratto	S	Tipologia di contratto.	Deve essere selezionata una fra le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Aziendale • Territoriale
Sezione 3	Totale Lavoratori	S	Numero di lavoratori beneficiari del premio di produttività.	
Sezione 4	Stima del valore annuo medio pro capite del premio	S	Valore stimato annuo medio del premio.	

Sezione 5	Obiettivi	S	Ambiti per i quali sono attesi gli incrementi/miglioramenti.	Deve essere selezionata almeno una voce tra: <ul style="list-style-type: none"> • Produttività • Redditività • Qualità • Efficienza • Innovazione
Sezione 6	Indicatori previsti nel contratto	S	Indicatori definiti nel contratto per la misurazione degli incrementi prefissati.	Deve essere selezionata almeno una voce tra: <ol style="list-style-type: none"> 1) Volume della produzione/n. dipendenti 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti 3) MOL/VA di bilancio 4) Indici di soddisfazione del cliente 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni 6) Riduzione degli scarti di lavorazione 7) % di rispetto dei tempi di consegna 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori 9) Modifiche organizzazione del lavoro 10) Lavoro agile (smart working) 11) Modifiche ai regimi di orario 12) rapporto costi effettivi/costi previsti 13) Riduzione assenteismo 14) n. brevetti depositati 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti 16) Riduzione dei consumi energetici 17) Riduzione numero infortuni 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz 19) Riduzione tempi di commessa 20) Altro (indicare)
Sezione 7	Ulteriori Misure	S	Modalità di fruizione del premio di produttività.	Per ognuna delle voci proposte deve essere esplicitamente indicato "Si" o "No": <ul style="list-style-type: none"> • Welfare aziendale • Piano di partecipazione
Sezione 8	Totale lavoratori	N	Quantità di lavoratori (soci lavoratori se cooperativa) che usufruiscono della partecipazione agli utili dell'impresa.	Deve essere obbligatoriamente indicato se è stato indicato "Si" per Partecipazione agli utili dell'impresa.
	Valore annuo medio pro-capite	N	Valore annuo medio premio per lavoratore	Deve essere obbligatoriamente indicato se è stato indicato "Si" per Partecipazione agli utili dell'impresa.
	Partecipazione agli utili dell'impresa	S	Informa se è prevista o meno la partecipazione agli utili.	Deve essere obbligatoriamente selezionato "Si" o "No".

Sezione 9	File Contratto		N**	Immagine elettronica del contratto (verbale di delibera se cooperativa) sottoscritto con i sindacati.	File PDF con dimensione massima 3MB. Obbligatorio nel caso in cui il contratto non sia stato già depositato. Obbligatorio in caso di deposito eseguito dopo il 15/07/2016 e Tipologia contratto "Aziendale".
	Contratto già depositato	in data	N**	Informa che il contratto (verbale di delibera se cooperativa) è stato già depositato, in data precedente a quella di trasmissione del modulo, presso una specifica DTL.	Le due informazioni "in data" e "DTL" sono obbligatorie nel caso di deposito già effettuato. Fino al 15/07/2016 è ammesso (periodo transitorio, ai sensi dell'art.7, co.2), per entrambe le tipologie contrattuali, dichiarare l'avvenuto deposito. In questo periodo: nel caso di contratti aziendali, la DTL coincide con quella selezionata in sezione 2, mentre per i territoriali, è consentita la selezione di una qualsiasi direzione territoriale. Per invii eseguiti dopo il 15/07/2016: solo per gli invii riguardanti i contratti territoriali è consentita la dichiarazione del deposito già effettuato. In questo caso, è consentita la selezione di una qualsiasi direzione territoriale.
DTL					
Sezione 10	Autodichiarazione	Azienda	S	Ragione sociale dell'azienda che sta depositando il modulo.	Valorizzato automaticamente dal sistema partendo dal Codice Fiscale dichiarato in sezione 1.
		DTL	S	Direzione Territoriale del Lavoro presso la quale è depositato il contratto.	Valorizzato automaticamente dal sistema, secondo la seguenti regole: <ul style="list-style-type: none"> • Contratto trasmesso contestualmente al modulo: DTL selezionata in Sezione 2; • Invio del modulo eseguito fino al 15/07/2016 e contratto trasmesso prima della compilazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ Contratto aziendale: DTL selezionata in Sezione 2; ○ Contratto territoriale: DTL selezionata in Sezione 9; • Invio del modulo eseguito dopo il 15/07/2016 e contratto trasmesso prima della compilazione: DTL selezionata in Sezione 9.

** E' obbligatoria la scelta tra l'invio del file e l'indicazione del deposito già effettuato.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**Patto di prova e specificazione delle mansioni**

- CASSAZIONE sez. lav. 25 febbraio 2015, n. 3852 (da Dir.&Prat. Lav. n. 4/16, pag. 268). **Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, in relazione alle quali il datore dovrà esprimere la propria valutazione sull'esito della prova. Tale specificazione può essere operata anche per relazione alla qualifica di assunzione, ove questa corrisponda a una declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni comprese nella qualifica sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico.**

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**Lavoratore distaccato - Licenziamento**

- CASSAZIONE sez. lav. 8 gennaio 2015, n. 57 (da Dir.&Prat. Lav. n. 1/16, pag. 60). **Ai sensi dell'art. 2909 cpc, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti a terzi né può essere, quindi, vincolante per questi ultimi; tuttavia, il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione (nella specie, relativamente alla legittimità del licenziamento intimato dalla società distaccante a un dipendente distaccato, la Corte ha ritenuto che a nulla rilevava la sentenza passata in giudicato che aveva accertato l'insussistenza dei danni lamentati dalla società fruitrice e causati da condotte scorrette poste in essere dal lavoratore distaccato che costituivano le ragioni del licenziamento).**

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 278 - ottobre 2016
anno LVIIIOrgano d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e BrianzaDIRETTORE RESPONSABILE
Marco BarbieriREDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 MilanoPROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e BrianzaEDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 MilanoPER LA PUBBLICITA'
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/6/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,94	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,86+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/6/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.210,16	75,00	2.285,16
B	2.046,20	70,00	2.116,20
1	1.906,44		1.906,44
2	1.742,47		1.742,47
3	1.643,37		1.643,37
4	1.550,69		1.550,69
5	1.454,28		1.454,28
6 s	1.398,37		1.398,37
6	1.378,55		1.378,55
7	1.291,81		1.291,81

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.196,97	75,00	2.271,97
B	2.034,21	70,00	2.104,21
1	1.894,45		1.894,45
2	1.732,29		1.732,29
3	1.634,37		1.634,37
4	1.542,89		1.542,89
5	1.447,07		1.447,07
6 s	1.391,76		1.391,76
6	1.371,95		1.371,95
7	1.285,81		1.285,81

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,12	36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		0,90⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		0,90 ⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	37,32	37,32	34,88	33,98
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,94	38,94	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,89	36,89	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

- 1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.
- 2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di
 - 8,5 punti nel primo anno
 - 7 punti nel secondo anno.
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).
- 3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

- 4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).
- 5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2016 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015

² Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità

Retribuzione di riferimento (1/1/2016)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19	592,20 148,05 49,35	8.670,48 2.167,62 722,54
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51	592,20 148,05 49,35	8.830,32 2.207,58 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69	592,20 148,05 49,35	4.080,48 1.020,12 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12	592,20 148,05 49,35	4.145,64 1.036,41 345,47
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da giugno 2016	Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da giugno 2016
Quadri		3,55	Apprendisti 2a metà		
1		3,27	2		2,61
2		2,94	3		2,37
3		2,61	4		2,21
4		2,37	5		2,06
5		2,21	6		2,06
6		2,06	Operatori di vendita		
7		1,88	1a categoria		2,28
Apprendisti 1a metà			2a categoria		2,04
2		2,37			
3		2,21			
4		2,06			
5		1,88			
6		1,88			

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Assegno per il nucleo familiare

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Gennaio	99,7	-	0,125
	Febbraio	99,5	-	0,250
	Marzo	99,6	-	0,375
	Aprile	99,6	-	0,625
	Maggio	99,7	-	0,625
	Giugno	99,9	-	0,750
	Luglio	100,0	0,071	0,945

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



Indice

AMBIENTE

▶ Ambiente - Legge 154/2016 - Modifica dell'art. 185 del Codice ambientale - Esclusione di sfalci e potature dal regime dei rifiuti – Limitazioni	Pag. 59
▶ Conai – Statuto tipo per i consorzi di filiera	Pag. 60
▶ Conoe (Consorzio nazionale trattamento oli per grassi animali e vegetali esausti) - Determinazione contributo. Approvazione statuto-tipo	Pag. 60
▶ Sistri - Manuale operativo e procedure per l'iscrizione e la gestione del fascicolo azienda	Pag. 62

In primo piano

Legge 154/2016 - Modifica dell'art. 185 del Codice ambientale Esclusione di sfalci e potature dal regime dei rifiuti - Limitazioni

In vigore dal 25 agosto 2016, la legge 28 luglio 2016, n. 154, cosiddetto “Collegato agricolo”, è intervenuta a modificare l'art. 185 del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), contenente l'elenco dei casi esclusi dalla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV dello stesso Codice ambientale, per ampliarne il novero, ricomprendendovi anche il caso dei rifiuti vegetali quali paglia, sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (giardini, parchi, aree cimiteriali), ma con alcune limitazioni, nel senso che: tali scarti vegetali sono esclusi dal regime dei rifiuti di cui alla parte IV del Codice ambientale solo qualora destinati alle pratiche agricole, o utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia da biomasse. ▶

Ambiente - Politiche energetiche

L'intervento di modifica ha interessato, nello specifico, la norma di cui alla lett. f), comma 1, dell'art. 185 citato, che è stata sostituita come segue:

«Art. 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

lett. f): le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), e comma 3, lett. a [cioè (nдр): i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; e da attività agricole e agroindustriali], nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Ciò significa, in sostanza, che per il trasporto di scarti vegetali quali sfalci e potature provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi, non sarà più necessario compilare il formulario identificativo dei rifiuti (Fir), purché tali scarti siano destinati, come detto, alle pratiche agricole, o siano utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia da biomasse.

Qualora, invece, questi stessi scarti vegetali - paglia, sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del verde - vengano conferiti in impianti di compostaggio o in discarica, essi tornano ad essere considerati rifiuti ai sensi della parte IV del Codice ambientale (dunque non ricompresi nel campo delle esclusioni di cui all'illustrato art. 185), e il loro trasporto dovrà essere necessariamente accompagnato dal Fir.

Conai - Statuto tipo per i consorzi di filiera

Sulla Gazzetta ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente firmato il 24 giugno 2016, che riporta lo "schema di statuto-tipo per i consorzi per gli imballaggi, in attuazione dell'art. 123 del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale).

Ai sensi della citata norma del Codice ambientale, infatti, i consorzi devono essere retti per ciascun materiale di imballaggio (ad esempio carta, alluminio vetro etc.), da uno statuto, in conformità ad uno schema-tipo approntato e redatto dal ministero dell'Ambiente di concerto con il ministero dello Sviluppo economico.

I vari consorzi di filiera devono ora adeguare i propri statuti alla luce del nuovo decreto 24/6/2016.

La disciplina in questione non si applica agli eventuali sistemi autonomi di gestione degli imballaggi che possono validamente costituirsi, ai sensi dell'art. 221 del Dlgs 152/2006, previa approvazione del progetto di gestione imballaggi da parte del ministero dell'Ambiente.

Conoe - Determinazione contributo - Approvazione statuto-tipo

È stato approvato in via definitiva il disegno di legge 1328-B in materia di semplificazione e competitività dei settori agricolo e alimentare, cosiddetto "Collegato agricoltura".

Ambiente - Politiche energetiche

All'interno di questo provvedimento, l'art. 10 disciplina e definisce le disposizioni per l'applicazione del contributo di riciclaggio, già istituito e in vigore mediante l'art. 233 del Dlgs 152/2006, per assicurare l'ordinaria prosecuzione delle attività che il Conoe (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali e animali esausti) è tenuto, in quanto tale, a svolgere.

Il contributo viene così determinato secondo la tabella seguente.

DESCRIZIONE PRODOTTO	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
a) oli di oliva vergini in confezioni di capacità superiore a 5 litri	Euro 0,0102/kg
b) oli vegetali, diversi dalla lett. a) in confezioni di capacità superiore ad 1 litro	Euro 0,0108/kg
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi	Euro 0,0005/kg
d) oli extravergini di oliva, quando sia dimostrato che il loro impiego o gestione determinano la produzione di oli esausti.	Euro 0,0102/kg

Il contributo ambientale è dovuto all'atto della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto sia che esso sia sfuso o sia confezionato e viene versato al Conoe con cadenza trimestrale.

Il primo versamento decorrerà dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Nelle fatture di vendita dovrà essere riportata la dicitura "contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per suo alimentare assolto".

Tale dicitura dovrà essere presente anche nelle fasi successive della commercializzazione.

Il Consorzio dovrà quindi disciplinare le procedure per la riscossione del contributo, il calcolo dei rimborsi, gli eventuali conguagli e le particolari fattispecie di esenzione.

Occorre comunque ricordare che restano esclusi dall'applicazione del contributo ambientale:

- 1) gli oli di oliva vergini e l'olio d'oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
- 2) gli oli vegetali, diversi dalla lett. a) in confezioni di capacità inferiore a 1 litro;
- 3) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità inferiore a 500 grammi;
- 4) gli oli e grassi animali e vegetali a denominazione di origine e a indicazione geografica protetta, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
- 5) gli oli e grassi vegetali e animali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

La determinazione del contributo e la congruità dei costi di riscossione sarà verificata con cadenza annuale dal ministero dell'Ambiente e dal ministero dello Sviluppo economico sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Conoe.

Inoltre il ministero dell'Ambiente, con decreto emesso in data 2 giugno 2016 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 138 dell'8 luglio 2016, ha varato lo schema di statuto-tipo per i consorzi.

A tal fine e ai sensi dell'art. 233, comma 3, del Dlgs 152/2006 anche il Conoe dovrà adeguare il proprio statuto allo schema approvato dal ministero, operando sul mercato in maniera coordinata rispetto agli altri operatori che decidono di organizzare (entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale) autonomamente la gestione degli oli esausti.

I partecipanti al consorzio sono:

- a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
- d) eventualmente, le imprese che abbiano versato i contributi di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del Dlgs 152/2006.

Le imprese di cui alle lettere precedenti possono partecipare al consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

**Ambiente - Politiche energetiche**

Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese associate: pertanto, tutte le conseguenze economiche o giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

Coloro che non fanno parte del consorzio e che non intendono organizzarsi autonomamente devono, ai sensi dell'art. 233, comma 12, del Dlgs 152/2006, obbligatoriamente conferire gli oli esausti al consorzio, a soggetti incaricati o a imprese di altri Stati membri della Ue, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 256, comma 8, del Dlgs 152/2006.

Sistri - Manuale operativo e procedure per l'iscrizione e la gestione del fascicolo azienda

Dopo l'entrata in vigore, l'8 giugno 2016, del nuovo Testo unico Sistri, Dm 78/2016, sul portale dedicato (www.sistri.it) sono stati pubblicati il manuale operativo Sistri (versione 1.0 del 7 giugno 2016) e le procedure di iscrizione e gestione del fascicolo azienda (versione 1.0 del 7 giugno 2016). Si tratta di procedure cui occorre fare riferimento fino all'emanazione del decreto che conterrà quelle definitive (cfr art. 23, comma 2, e art. 2, comma 1 del Dm 78/2016).

In particolare, il manuale operativo Sistri contiene tutte le informazioni utili per l'utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti ai sensi del nuovo Dm 78/2016: oltre alla descrizione del sistema Sistri, vengono illustrate la procedura con utilizzo contestuale e non contestuale dei dispositivi, le procedure generali e speciali, l'analisi di specifiche figure (raccomandatori marittimi, terminalisti e operatori logistici, intermediari e commercianti senza detenzione, consorzi per il riciclaggio ed il recupero e associazioni imprenditoriali). Un focus è dedicato alla regione Campania e alle procedure di emergenza.

Le procedure di iscrizione e gestione del fascicolo azienda si pongono quale strumento di supporto informativo ai soggetti, obbligati o aderenti a Sistri su base volontaria, per le operazioni di: iscrizione al sistema, pagamento dei contributi, distribuzione dei dispositivi Usb e delle Black box; ed inoltre per la gestione operativa dei sistemi di videosorveglianza, le comunicazioni al Sistri, l'interoperabilità, nonché per la gestione del fascicolo azienda.



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Rimborsi Iva - Chiarimenti delle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega n. 23/2014 per la revisione del sistema fiscale – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 22 luglio 2016.	Pag. 63
▶ Cartelle esattoriali - Crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso la Pa - Compensazione – Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2016.	Pag. 68
▶ Canone Rai uso privato - Addebito in bolletta - Chiarimenti – Faq.	Pag. 68
▶ Canone Rai uso privato – Istanza di rimborso – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016.	Pag. 70
▶ Legge europea 2015-2016 – Disposizioni fiscali.	Pag. 71
▶ Agevolazioni per autotrasportatori – Anno 2016 – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016.	Pag. 74
▶ Adempimento spontaneo – Soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione – Comunicazione – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2016.	Pag. 74
▶ Iva - Prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 15 luglio 2016.	Pag. 75
▶ Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55 del 19 luglio 2016.	Pag. 77
▶ Start-up innovative – Costituzione – Registrazione atti costitutivi - Versamento imposte, sanzioni ed interessi – Istituzione codici tributo – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2016 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56/E del 19 luglio 2016.	Pag. 78
▶ Imprese di autotrasporto – Credito d’imposta per la formazione professionale – Utilizzo in compensazione _ Codice tributo – Istituzione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 21 luglio 2016.	Pag. 79
▶ Iva - Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici - Regime speciale Moss - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2016.	Pag. 80
▶ Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute dal convivente more uxorio – Detrazione Irpef – Legittimità – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 luglio 2016.	Pag. 81
▶ Spese sanitarie - Dichiarazione dei redditi precompilata – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2016.	Pag. 82
▶ Ricerca e sviluppo – Credito d’imposta – Chiarimenti – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 66/E del 3 agosto 2016.	Pag. 83
▶ Spese di istruzione – Servizi scolastici integrativi – Detraibilità – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 4 agosto 2016.	Pag. 84
▶ Convenzioni per evitare doppie imposizioni sul reddito – Elenco Stati – Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2016.	Pag. 85

In primo piano

Rimborsi Iva - Chiarimenti delle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega n. 23/2014 per la revisione del sistema fiscale Circolare n. 33 dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2016

Forniti chiarimenti in merito agli effetti, in materia di rimborsi Iva, delle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega n. 23/2014 per la revisione del sistema fiscale. ▶



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 33 del 22 luglio, recante: "Esecuzione dei rimborsi Iva, di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla luce delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 156 e 158 del 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l'esonero dalla presentazione della garanzia".

L'Agenzia delle Entrate con la circolare in esame ha fornito importanti chiarimenti in merito agli effetti, in materia di rimborsi Iva, delle novità introdotte dalla riforma del sistema fiscale (legge delega di riforma fiscale n. 23/2014, Dlgs n. 156/2015, Dlgs n. 158/2015) e in materia di esecuzione dei rimborsi (Dpr n. 633/1972, art. 38-bis, vedi ns circ. n. 28/2014, n. 128/2015, n. 131/2015).

Si illustrano solo alcuni dei principali aspetti contenuti nella circolare in esame, rinviando per un esame completo al testo della circolare reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Richiesta di rimborso Iva presentato dalle società non operative e/o in perdita sistematica

Si ricorda che l'interpello ordinario è stato sostituito con cinque diverse categorie di interpello: ordinario "puro"; qualificatorio; probatorio; antiabuso; disapplicativo (vd. ns. circ. n. 156/2015).

Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti.

A seguito della presentazione della predetta istanza, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere nel termine di centoventi giorni e, in caso di omessa risposta entro il predetto termine, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal medesimo contribuente.

Nella nuova categoria dell'interpello probatorio rientrano anche le istanze presentate dalle società che hanno i requisiti per essere considerate non operative o dalle società in perdita sistematica.

Ai fini della richiesta di rimborso Iva tali società non possono richiedere il rimborso o la compensazione dell'eccedenza del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva e tale eccedenza, se richiesta a rimborso, non può essere oggetto di cessione.

In presenza di "oggettive situazioni", che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, la società interessata può disapplicare la disciplina delle società di comodo mediante la presentazione di una istanza di interpello oppure mediante autovalutazione della sussistenza delle medesime "oggettive situazioni", di cui deve essere data indicazione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione dei redditi la società deve dare indicazione dell'eventuale avvenuta presentazione dell'istanza di interpello e dell'esito della relativa risposta.

Le società di comodo che intendono richiedere il rimborso Iva possono attestare la presenza delle "oggettive situazioni" attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante la compilazione dell'apposito campo del quadro VX della dichiarazione Iva (vd. circ. AE n. 9/2016 e ns. circ. n. 50/2016).

La presenza della dichiarazione sostitutiva e l'assenza di ulteriori cause ostative consentono l'erogazione del rimborso in procedura semplificata o ordinaria.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva le società hanno facoltà di presentare, prima della richiesta di rimborso, l'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o denegato a seguito dell'esito, anche tacito, degli interpelli;
- nel caso in cui la società presenti solo l'istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l'ufficio, in attesa della risposta all'interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica sulla base del periodo di osservazione. Qualora l'interpello abbia esito positivo e la società non risulti essere in perdita sistematica, il rimborso può essere erogato; qualora, invece, l'interpello abbia un esito negativo o la società sia in perdita sistematica, oppure si verificano entrambe le suddette condizioni, il rimborso è denegato;

Tributario

- nel caso in cui la società presenta solo l'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l'Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività e il rimborso sarà erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all'interpello presentato. Qualora la società non dia riscontro alla richiesta dell'amministrazione e la risposta all'interpello sia favorevole al contribuente, il rimborso può essere erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi. Il rimborso può essere erogato qualora la società presenti un'autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell'ufficio, effettuata nell'ambito dell'attività istruttoria. Diversamente, l'operatività e l'assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'operatività ex lege della società è un requisito sostanziale ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso Iva e in assenza di elementi, quali la dichiarazione sostitutiva, l'istanza di interpello, il test di operatività o la dichiarazione dei redditi, che attestino l'esistenza di tale operatività, la richiesta di rimborso non può considerarsi completa e il rimborso non può essere erogato.

Ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme rimborsate, nella misura del 2% annuo, gli interessi decorrono dalla data di risposta all'interpello o dalla data di formazione del silenzio-assenso.

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, dove sia successivamente accertata dall'ufficio la non spettanza del rimborso del credito Iva, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito rimborsato.

Dove, invece, l'eccedenza di credito Iva non sia chiesta a rimborso, ma sia compensata e sia successivamente constatata l'assenza delle condizioni richieste dalla norma, si applica la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

Tale violazione può integrare il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di superamento della soglia annuale di cinquantamila euro (Dlgs n. 74/2000, art. 10-quater, comma 1).

Dove si constati l'indebita utilizzo dell'eccedenza di credito a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi, si applica la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta.

Sospensione del rimborso (Dlgs n. 472/1997, art. 23)

La riforma del sistema sanzionatorio ha ampliato il campo di applicabilità della sospensione e della compensazione dei rimborsi (Dlgs n. 158/2015, art. 16, comma 1, lett. H; Dlgs 472/1997, art. 23).

È prevista la possibilità di sospendere e, in caso di provvedimento definitivo, di compensare il credito chiesto a rimborso, non solo con gli importi dovuti a titolo di sanzioni, ma con tutti gli importi dovuti in base all'atto, quali imposta e interessi.

In alternativa, può essere richiesto al contribuente di garantire i carichi pendenti mediante la presentazione di una fidejussione a tempo indeterminato.

La sospensione può essere disposta dal competente ufficio sulla base degli elementi e dei dati risultanti agli atti d'ufficio o al sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il relativo provvedimento deve essere notificato all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido.

In merito agli effetti sull'erogazione dei rimborsi Iva prodotti dalla presenza di comunicazioni di irregolarità o di debiti erariali in corso di pagamento mediante rateazione, le comunicazioni di irregolarità vengono inviate al contribuente nei casi in cui dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione.

Ricevuta la comunicazione, il contribuente, qualora ritenga che non siano stati valutati correttamente alcuni elementi nella liquidazione dei tributi, ha trenta giorni di tempo per fornire tutte le informazioni utili agli uffici per provare la correttezza dei dati dichiarati e far rettificare gli esiti della liquidazione.

Nel caso in cui il contribuente non richieda assistenza ovvero l'ufficio confermi gli esiti della comunicazione, in assenza del pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, viene eseguita l'iscrizione a ruolo.

Nel caso in cui i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione non siano ancora decorsi o si sia in presenza di comunicazioni di irregolarità per le quali il contribuente ha intrapreso un piano di rateazione che sta regolarmente onorando, l'ufficio, in assenza di ulteriori cause ostative, procede con l'esecuzione del rimborso.

Viceversa, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, scaduti i trenta giorni, o nel caso di decadenza dalla rateazione, l'ufficio può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso Iva.



Tributario

È stato soppresso l'obbligo di presentazione della garanzia nei casi di versamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento e conciliazione giudiziale, per importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000 euro.

Le rate non ancora pagate relative all'accertamento con adesione, all'acquiescenza, alla conciliazione giudiziale e al reclamo/mediazione non devono essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi Iva, ad eccezione delle ipotesi in cui l'omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.

Se le rate non ancora pagate sono riconosciute come carico pendente e se viene sospeso l'eventuale rimborso Iva richiesto dal contribuente, l'agevolazione nel risparmio dei costi relativi alla presentazione della garanzia risulta vanificata.

Inoltre, la decadenza dalla rateazione può implicare la sospensione totale o parziale del rimborso e a seconda dei casi determinare l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute o l'intimazione ad adempiere.

Il "lieve inadempimento" non determina la decadenza dalla rateazione, ma il carente o tardivo versamento comporta, comunque, l'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata con l'applicazione della sanzione commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo e dei relativi interessi.

L'importo relativo a tale iscrizione a ruolo è considerato un carico pendente ai fini della sospensione del rimborso.

Le somme riammesse al piano di rateazione non si considerano carichi pendenti.

L'accesso alla rateazione non è più subordinato alla presentazione di garanzie anche con riferimento agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

Le rate non ancora pagate relative ai predetti avvisi di liquidazione non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso Iva, ad eccezione delle ipotesi in cui l'inadempimento del contribuente determini la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.

Il carico può comunque essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Ai fini dell'esecuzione dei rimborsi Iva, anche le rate non ancora versate di una cartella di pagamento non sono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso, ad eccezione delle ipotesi in cui l'inadempimento del contribuente determini la decadenza dalla rateazione.

Non si considerano carichi pendenti le rate non ancora versate nel caso in cui il contribuente abbia intrapreso e stia regolarmente onorando un piano di rateazione relativo a cartelle di pagamento derivanti da iscrizioni a ruolo delle somme dovute a seguito di decadenza dal beneficio della rateazione.

Gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale non comportano la sospensione del rimborso.

Applicabilità ai rimborsi Iva del fermo amministrativo

Il fermo amministrativo costituisce un provvedimento di natura cautelare diretto alla tutela delle ragioni di credito delle amministrazioni statali.

La "ragione di credito" posta alla base del fermo amministrativo deve avere una "rappresentazione formale" e, quindi, il debito tributario "deve essere espresso almeno a livello di processo verbale di constatazione".

Il fermo amministrativo, quale istituto di carattere generale nell'ambito della contabilità pubblica, può trovare applicazione esclusivamente in via residuale in tutte quelle ipotesi nelle quali non siano utilizzabili gli specifici strumenti di tutela del credito erariale disciplinati dalla normativa tributaria.

**Rimborsi Iva senza la prestazione di garanzia in presenza di avvisi di accertamento e rettifica**

La disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi Iva è stata innovata in quanto, al fine di semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi Iva, è stato eliminato l'obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che ricorre, limitatamente ai rimborsi superiori a 15.000 euro, solo quando si verificano situazioni di rischio.

I rimborsi Iva di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti, previa prestazione della garanzia, quando richiesti da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

Quando la pretesa erariale è rideterminata per effetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione, anche successivamente all'istanza di rimborso, il raffronto tra l'imposta dichiarata e quella accertata andrà eseguito con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.

L'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo può considerarsi idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ai fini dell'erogazione del rimborso Iva.

Si ritiene non applicabile, ai fini dell'esonero della prestazione della garanzia per l'erogazione dei rimborsi Iva, l'impegno in modo vincolante a pagare le imposte dovute, in quanto, per sua natura, tale impegno, applicato alla fattispecie in esame, richiederebbe la prestazione di forme di garanzia.

Rimborsi Iva chiesti da contribuenti che hanno avviato l'attività da meno di due anni e da soggetto in liquidazione – Prestazione di garanzia

Sussiste l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi Iva di importo superiore ad euro 15.000 chiesti da soggetti in attività d'impresa da meno di due anni, diversi dalle start-up e per il rimborso del credito Iva risultante all'atto della cessazione dell'attività.

In riferimento al soggetto che esercita l'attività di impresa da meno di 24 mesi, per esercizio dell'attività di impresa si intende l'effettivo svolgimento dell'attività stessa, che ha inizio con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della partita Iva e che il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale.

Ai fini del computo dei due anni occorre verificare l'effettiva esistenza dell'organizzazione aziendale e l'effettivo esercizio d'impresa che può essere desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti stipulati, aventi data certa, o dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive.

L'obbligo di prestare una garanzia vale anche nel caso di rimborso del credito Iva "risultante all'atto della cessazione dell'attività".

I crediti Iva maturati nel corso del periodo di liquidazione ordinaria possono essere chiesti a rimborso senza prestare garanzia, purché il contribuente dichiari la presenza delle seguenti condizioni:

- che il patrimonio netto non sia diminuito di oltre il 40% rispetto all'ultimo periodo d'imposta né, nel medesimo arco temporale, la consistenza immobiliare si è ridotta di oltre il 40% in conseguenza di cessioni non effettuate nell'ambito della normale gestione dell'attività esercitata;
- che la società richiedente sia quotata nei mercati regolamentari, non siano state cedute azioni o quote della stessa di ammontare superiore al 50%;
- che i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi siano stati eseguiti.

Non si può estendere l'obbligo di garanzia ai crediti maturati e chiesti a rimborso durante la fase liquidatoria.



Cartelle esattoriali

Crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso la Pa - Compensazione Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2016

Sintesi

Per l'anno 2016, per le cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015, è ammessa la compensazione in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti della Pa.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2016, recante: "Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pa - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2016".

Il decreto in esame ha stabilito che le disposizioni riguardanti la compensazione nell'anno 2014 delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2016 alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015 (vedi ns. circ. n. 111/2014).

Il suddetto decreto è in vigore dal 12 luglio 2016.

Resta invariata la natura dei debiti, che potranno riguardare tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.

La compensazione avviene, esclusivamente, con il modello "F24 crediti PP.AA.", disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it; la certificazione dei crediti è rilasciata dall'apposita piattaforma predisposta dal ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Canone Rai uso privato - Addebito in bolletta Chiarimenti - Faq

Sintesi

Forniti importanti chiarimenti in merito all'addebito del canone Rai per uso privato nelle fatture elettriche a decorrere dal mese di luglio.

L'Agenzia delle Entrate, sul proprio portale web (<http://www.agenziaentrate.it>), ha fornito importanti chiarimenti in merito all'addebito del canone Rai per uso privato nelle fatture elettriche a partire dal mese di luglio.

Si illustrano, di seguito, le problematiche affrontate dall'amministrazione finanziaria.

Come avviene l'addebito in presenza di più contratti o in caso di voltura

Nel caso in cui una persona è titolare di due contratti di fornitura elettrica di tipo domestico residenziale (D2), l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il canone sarà addebitato sul contratto più recente.



Tributario

Se, invece, il canone è addebitato su entrambe le utenze elettriche della tipologia "clienti residenti", è possibile richiedere il rimborso del canone non dovuto secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale è in corso di emanazione.

Nell'ipotesi di nuova attivazione o di voltura di una utenza elettrica, il canone è addebitato dal mese di attivazione o voltura della fornitura, nella prima fattura elettrica utile.

Se il televisore era già posseduto prima di tale evento, viene chiarito che l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.

Addebito del canone nel caso di disattivazione di una utenza elettrica residenziale

Nel caso in cui una utenza elettrica residenziale venga disattivata prima del primo luglio 2016 e una nuova utenza elettrica, sempre residenziale, venga attivata il 1° settembre 2016, nella prima fattura relativa alla nuova utenza saranno addebitate tutte le rate di canone nel frattempo maturate, salvo che sia stata inviata la dichiarazione di non detenzione.

Nel caso in cui si verifichi la disattivazione di una utenza elettrica residente in corso d'anno senza che venga attivata una nuova utenza elettrica residente, sempre nel corso dello stesso anno, nella fattura a conguaglio non verranno addebitate le rate di canone mancanti sino a fine anno.

Nel caso di passaggio da un fornitore a un altro (switch), le rate del canone dovuto saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.

In caso di voltura dell'utenza elettrica ad un terzo, senza che sia attivata una nuova utenza entro la fine dell'anno, la somma residua corrispondente alle rate mancanti dovrà essere corrisposta mediante pagamento con il modello F24.

Variazione dell'utenza elettrica da "residente" a "non residente"

Nel caso di variazione dell'utenza elettrica da "residente" a "non residente" entro la data del 30 giugno, il canone non verrà addebitato nella fattura elettrica, poiché l'addebito interessa solo le utenze elettriche residenti.

In tal caso, il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente entro il 31 ottobre mediante pagamento con il modello F24.

Termini e requisiti per l'efficacia della dichiarazione di non detenzione

Dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo.

Per superare tale presunzione, è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A della dichiarazione sostitutiva.

Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 (vedi ns. circ. n. 4172016).

Se tra il 1° gennaio 2016 e il 24 marzo 2016, è stata presentata la dichiarazione di non detenzione, perché sono stati ceduti tutti i televisori in possesso, senza utilizzare il modello previsto, la dichiarazione può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47, Dpr n. 445/2000, e contenga tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

Se tale documento non possiede i predetti requisiti, la dichiarazione è inefficace e il canone è dovuto per l'intero 2016.

Nel caso di presentazione della dichiarazione di non detenzione dopo il 16 maggio, ma entro il 30 giugno 2016, il canone dovuto è quello previsto per il primo semestre, che ammonta ad euro 51,03.

Nel caso in cui le dichiarazioni inviate per posta a ridosso del termine del 30 giugno non siano pervenute in tempo utile, per consentirne il corretto trattamento nella bolletta di luglio, è possibile richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto.



Canone Rai - Uso privato - Istanza di rimborso Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016

Sintesi

Dettaglio delle modalità per presentare l'istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 2 agosto 2016, recante "Definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, e approvazione del relativo modello. Articolo 6 del decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta ufficiale SG n. 129 del 4 giugno 2016".

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2016, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone Rai per uso privato avviene con l'addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica (vd. ns. circ. n. 4/2016 e n. 41/2016).

Il provvedimento in esame ha approvato il modello di istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e delle relative istruzioni pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, da parte del titolare del contratto o degli eredi.

L'istanza di rimborso deve essere presentata in via telematica direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari, appositamente delegati dal contribuente, che a tal fine utilizzano l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La richiesta di rimborso si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, di conservare l'originale dell'istanza di rimborso sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso e di conservare la delega del richiedente alla trasmissione dell'istanza di rimborso. I suddetti documenti devono essere conservati per l'ordinario termine di prescrizione decennale e devono essere esibiti a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

L'applicazione web è disponibile a partire dal 15 settembre 2016.

In alternativa alla presentazione telematica, l'istanza di rimborso può essere presentata con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, SAT – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino; all'istanza deve essere allegata una copia di un valido documento di riconoscimento.

L'istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell'avvenuta spedizione, unitamente a copia dell'istanza di rimborso inviata, deve essere conservata dal contribuente per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Si considerano valide le istanze di rimborso presentate con tali modalità anche anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento in esame.

Il modello è disponibile in formato elettronico sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it. Eventuali aggiornamenti al modello sono pubblicati nei citati siti internet e ne è data comunicazione.

Nell'istanza di rimborso il richiedente deve indicare il motivo della richiesta riportando una delle seguenti causali:

- a) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 1 da indicare nel modello;
- b) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 2 da indicare nel modello;



Tributario

- c) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall'addebito – codice motivo 3 da indicare nel modello;
- d) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica – codice motivo 4 da indicare nel modello;
- e) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica - codice motivo 5 da indicare nel modello;
- f) altri motivi diversi dai precedenti – codice motivo 6 da indicare nel modello.

La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso è effettuata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, SAT – Sportello abbonamenti TV.

I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, SAT – Sportello abbonamenti TV.

Legge europea 2015-2016 - Disposizioni fiscali

Sintesi

Publicata sulla Gazzetta ufficiale la legge europea 2015-2016, contenente le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016 è stata pubblicata la legge n. 122 del 7 luglio 2016, recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2015-2016".

Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni fiscali.

Tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/Taxu (art. 6)

È stato modificato l'art. 69, co. 1, Tuir: fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 1-bis, i premi e le vincite costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

È prevista un'esenzione per le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo: tali proventi non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

Conseguentemente, è abrogato il comma 7 dell'articolo 30, Dpr n. 600/1973, il quale prevede che la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli.

Viene così data attuazione ad una sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014, che ritiene l'attuale normativa italiana, in tema di tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco, incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi.

La normativa italiana, infatti, attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro.

Tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/Taxu (art. 19)

Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia, mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione, a condizione che con lo Stato medesimo sussista un adeguato scambio di informazioni.

La norma è finalizzata alla chiusura del Caso EU pilot 7192/14/Taxu, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa italiana in materia di tasse automobilistiche con la direttiva 83/182/Cee, relativa alle franchigie fiscali applicabili.

Aliquote Iva applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/Taxu (art. 21)

È innalzata dal 4 al 5 per cento l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione.

Viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.

Viene altresì ridotta dal 22 al 5 per cento l'Iva sull'origano a rametti o sgranato.

La norma è finalizzata alla chiusura del Caso EU Pilot 7292/15/Taxu, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione del n. 12-bis) della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, in base al quale alle cessioni in questione viene applicata l'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/Ce, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

Aliquota Iva applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/Taxu (art. 22)

È innalzata dal 4 al 10 per cento l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti) classificate alla voce 21.07.02 della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, attualmente alla voce 1904.9010 della nomenclatura combinata vigente.

La norma è finalizzata alla chiusura del Caso EU Pilot 7292/15/Taxu, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del n. 9) della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento ai prodotti in questione, ciò in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/Ce, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/Ue e della direttiva (Ue) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106 (art. 26)

L'articolo 26 del provvedimento in esame intende porre fine alla procedura di infrazione avviata per il mancato recepimento della direttiva 2014/86/Ue in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Si intende anche recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (Ue) 2015/121, avente ad oggetto il trattamento fiscale di dette società.



Tributario

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame modifica la vigente disciplina delle imposte sui redditi, al fine di evitare vantaggi fiscali per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi, rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro, derivanti da incongruenze nelle legislazioni degli Stati membri sul trattamento fiscale degli utili distribuiti. Quindi, le suddette società non beneficiano dell'esenzione fiscale sugli utili distribuiti, nella misura in cui tali utili sono deducibili per la società figlia.

È stato modificato l'art. 89, Tuir, che disciplina il trattamento dei dividendi ed degli interessi per i soggetti sottoposti a Ires, aggiungendovi i commi 3-bis e 3-ter.

L'esclusione da tassazione per il 95 per cento degli utili distribuiti da società ed enti commerciali si applica anche:

- ad alcune specifiche remunerazioni su titoli, strumenti finanziari e contratti, limitatamente al 95 per cento della quota non deducibile (art. 109, Tuir), individuate dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), Tuir. Si tratta, in particolare, delle remunerazioni dovute su titoli e strumenti finanziari, comunque denominati (art. 44, Tuir, che individua i redditi di capitale), per la quota che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi, nonché delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e dai contratti di cointeressenza ad utili e perdite d'impresa (art. 2554 codice civile), allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
- alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari (art. 44 Tuir), provenienti da soggetti aventi specifici requisiti di legge. Si tratta delle società che rivestono le forme individuate dall'Ue (in particolare, dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/Ue), nelle quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
 - a) risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
 - b) siano soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate.

È stato modificato l'articolo 27-bis, Dpr n. 600/1973, che disciplina il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti, stabilendo che:

- il rimborso delle ritenute sugli utili spetta anche alle remunerazioni individuate dall'introdotta comma 3-bis, art. 89, Tuir, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante e purché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1, art. 27-bis.

È stato modificato il comma 5 dell'art. 27-bis, estendendo anche alla tassazione delle società madri e figlie l'applicazione delle nuove norme in tema di abuso del diritto.

Le suddette norme si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

Trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/Taxu (art. 29)

È soppresso l'obbligo, previsto a carico dei soggetti che effettuano nell'esercizio d'impresa acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, di emettere autofattura e di versare all'erario, senza diritto alla detrazione, l'Iva concernente le operazioni autofatturate.

Nel Dpr n. 600/1973 viene inserito l'art. 25 quater, in base al quale i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi sono sottoposti a ritenuta.

In particolare, gli acquirenti nell'esercizio d'impresa applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa.

I tartufi sono inseriti nella tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento; conseguentemente, è soppressa l'esclusione del tartufo ai numeri 21 e 70 riguardanti gli ortaggi e le piante mangerecce.

Le suddette disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.



Agevolazioni per autotrasportatori - Anno 2016 Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016

Sintesi

Stabilite le deduzioni forfetarie delle spese non documentate a favore degli autotrasportatori.

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 5 luglio 2016, con il quale ha reso noto che, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità 2016, sono cambiate le deduzioni forfetarie delle spese non documentate a favore degli autotrasportatori (vedi ns. circ. n. 158/2015).

Rimane, invece, invariata l'agevolazione relativa al recupero dei contributi versati al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

In particolare:

- per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ex art. 66, comma 5, primo periodo, Tuir), per il periodo d'imposta 2015, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% (17,85 euro) di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale;
- la deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Unico 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45, e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello Unico;
- anche nel 2016 le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) possono recuperare, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione nel mod. F24), le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Per la compensazione nel mod. F24 il codice tributo è "6793".

Adempimento spontaneo Soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione Comunicazione Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2016

Sintesi

Dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti i processi verbali di constatazione (Pvc).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 15 luglio 2016, recante: "Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione contenente rilievi fiscali".



Tributario

In attuazione dell'art. 1, co. 636, L n. 190/2014 (vedi ns. circ. n. 138/2014), con il provvedimento in esame sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti i processi verbali di constatazione (Pvc).

Al fine di consentire al contribuente una valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzare errori ed omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) ovvero per posta ordinaria, nei casi in cui non sussiste l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo Pec al pubblico elenco istituito presso il ministero dello Sviluppo economico (Ini-Pec), una comunicazione contenente:

- codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;
- anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità che saranno indicate nella comunicazione.

I contribuenti destinatari di un processo verbale di constatazione possono regolarizzare le violazioni constatate mediante l'istituto del ravvedimento operoso, usufruendo, in tal caso, della riduzione delle sanzioni applicabili, che sarà graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Iva - Prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali Circolare n. 31 dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2016

Sintesi

Forniti importanti chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo regime Iva applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 31 del 15 luglio 2016, recante: "Articolo 1, commi 960, 962 e 963 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) – Iva. Prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali".

La legge di stabilità 2016, attraverso la riformulazione dell'art. 16, Dpr n. 633/1972, ha introdotto una nuova aliquota Iva ridotta, nella misura del 5 per cento, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati.

Fino al 31 dicembre 2015, per quanto concerne le prestazioni rese dalle "cooperative sociali", la disciplina Iva prevedeva l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento o, in alternativa, previa opzione di tali cooperative, in quanto Onlus di diritto, del regime di esenzione dal tributo, a seconda della tipologia di prestazione resa in concreto.

Nel caso, invece, di prestazioni rese da "cooperative generiche" divenute Onlus, era prevista l'applicazione del regime di esenzione, se le prestazioni erano rese direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati, oppure dell'aliquota ordinaria se rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi.

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo regime Iva.



Di seguito si illustrano gli aspetti principali.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova aliquota

La nuova aliquota del 5 per cento si applica alle seguenti prestazioni:

- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
- prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
- prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus.

La nuova aliquota ridotta trova applicazione laddove le sopra indicate prestazioni siano rese da "cooperative sociali e loro consorzi".

Le suddette prestazioni sono soggette alla nuova aliquota se rese nei confronti degli anziani ed inabili adulti, dei tossicodipendenti e dei malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, delle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, delle persone detenute e delle donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

La nuova aliquota Iva del 5 per cento si applica, al pari della precedente aliquota del 4 per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni sia a quelle rese direttamente agli utenti.

La legge di stabilità 2016 ha eliminato la possibilità, per le cooperative sociali e loro consorzi, di optare per la disciplina prevista dall'art. 10, comma 8, Dlgs n. 460/1997, che consente l'automatica qualifica come "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (di diritto) di alcuni soggetti, con la conseguenza di poter beneficiare del regime fiscale più favorevole, tra quello proprio delle Onlus e quello dettato dalla normativa speciale di riferimento.

L'Agenzia delle Entrate ritiene, che la suddetta previsione, non essendo stata interessata da alcun intervento normativo, continuerà ad esplicare i suoi effetti in relazione agli altri soggetti dalla stessa qualificati come Onlus di diritto, diversi dalle cooperative sociali, e, per quanto concerne queste ultime, solo con riferimento ai tributi diversi dall'Iva.

Pertanto, nel caso in cui le prestazioni siano rese da "cooperative non sociali" aventi la qualifica di Onlus, dette prestazioni sono soggette al regime di esenzione dall'imposta.

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016).

Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro la data del 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e loro consorzi continueranno ad applicare l'aliquota Iva del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all'opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.

La nuova disciplina trova, invece, applicazione con riferimento ai rinnovi, sia espressi che taciti, nonché alle proroghe che intervengono successivamente al 31 dicembre 2015, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data.



Tributario

Tra i contratti assoggettabili al nuovo regime Iva sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati che provvedono all'integrale corresponsione delle rette, nel caso in cui essi siano stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data del 1° gennaio 2016.

Ai fini della decorrenza del nuovo regime Iva, l'Agenzia delle Entrate ritiene irrilevante, ai fini fiscali, la data di accreditamento della cooperativa, atteso che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione, ecc.

La circolare esamina l'ipotesi di gestione di una casa di riposo o di un asilo nido, che vede la contestuale sussistenza di due contratti, di cui uno stipulato con l'ente committente (quale il comune) entro il 31 dicembre 2015, e l'altro stipulato con l'utente o i suoi familiari successivamente a tale data.

In tal caso, il vecchio regime Iva (del 4 per cento o di esenzione) troverà ancora applicazione fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l'ente committente, trattandosi comunque di un'unica prestazione, nei soli casi in cui il pagamento del corrispettivo è posto interamente a carico dell'ente committente oppure vi sia una compartecipazione alla spesa da parte dell'ente committente e degli utenti o delle loro famiglie.

L'Agenzia delle Entrate esamina anche l'ipotesi di concessioni di lavori pubblici, stipulate tra enti pubblici e cooperative sociali, per la realizzazione e successiva gestione di asili o residenze sanitarie assistenziali, nelle quali siano previsti dei posti convenzionati e non convenzionati.

Anche la gestione dei posti non convenzionati da parte della cooperativa sociale soggiace, alla disciplina dettata dall'accordo originario intercorso con l'ente concedente, contribuendo a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario determinato nell'anzidetto accordo.

In tale ipotesi, l'amministrazione finanziaria ritiene che al contratto stipulato con i privati, interdipendente dalla concessione principale stipulata con l'ente committente, si applicherà il vecchio regime Iva (4 per cento o esenzione) fino alla scadenza della concessione, laddove la stessa sia stata stipulata entro il 31 dicembre 2015, o il nuovo regime Iva (5 per cento), nell'ipotesi in cui la concessione sia successiva a tale data.

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Risoluzione n. 55 dell'Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti in ordine alla riconducibilità delle spese sostenute in relazione ad un contratto di somministrazione di lavoro relativo a personale altamente qualificato, fra le spese eleggibili al credito di imposta ricerca e sviluppo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 55 del 19 luglio 2016, recante: "Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)".

A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è riconosciuto un credito di imposta per tale tipologia di investimenti in misura pari al 25 per cento o alternativamente al 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (art. 3, DL n.145/2013 e da ultimo ns. circ. n. 104/2015).



Tributario

Sono ricomprese nella categoria di spese per "personale altamente qualificato":

- i costi per il personale dipendente dell'impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- i costi per il personale in rapporto di collaborazione con la stessa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda la prima categoria di costi, richiamando la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2016 (vedi ns. circ. n. 37/2016), l'amministrazione finanziaria ritiene che il requisito richiesto, ai fini dell'ammissibilità di tale categoria di spese, è la presenza di un rapporto di lavoro da cui deriva un reddito di lavoro dipendente o a questo assimilato.

Per quanto riguarda, invece, il personale altamente qualificato "in rapporto di collaborazione", il collaboratore deve svolgere la propria attività presso le strutture della medesima impresa.

L'Agenzia delle Entrate ritiene, inoltre, che per "costo effettivamente sostenuto dall'impresa" nei confronti del personale dipendente si intende l'importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all'effettivo impiego dei lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla riconducibilità delle spese sostenute in relazione ad un contratto di somministrazione di lavoro relativo a personale altamente qualificato, fra le spese eleggibili al credito di imposta ricerca e sviluppo.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che per tutta la durata del contratto di somministrazione i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell'agenzia di somministrazione, ma nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice.

Secondo tale schema contrattuale, l'agenzia di somministrazione addebita all'impresa utilizzatrice sia il costo del personale (oneri retributivi e previdenziali), derivante dal rapporto di lavoro dipendente, sia la remunerazione del servizio reso con la "messa a disposizione del dipendente".

Se da un punto di vista formale il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore ed il somministratore, da un punto di vista sostanziale il "rapporto di lavoro", che si instaura tra l'utilizzatore ed il lavoratore, assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore.

In tale contesto emerge che i lavoratori, per i quali è stato stipulato il contratto di somministrazione di lavoro, possono considerarsi, nel corso della durata di tale contratto, dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

Conseguentemente, i costi sostenuti dalla società istante nella veste di utilizzatrice/datore di lavoro effettivo possono considerarsi, per la parte rimasta a carico dell'utilizzatrice ed esclusi i costi del contratto commerciale tra somministratore ed utilizzatore, rientranti tra quelli per personale altamente qualificato, eleggibili al credito di imposta, nella misura in cui detti lavoratori partecipano effettivamente all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore ed in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma primaria e di attuazione.

Start-up innovative - Costituzione - Registrazione atti costitutivi Versamento imposte, sanzioni e interessi - Istituzione codici tributo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2016 Risoluzione n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2016

Sintesi

Esteso l'utilizzo del mod. F24 ai versamenti delle imposte, delle sanzioni e degli interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative ed istituiti i relativi codici tributo.



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

- il provvedimento del 19 luglio 2016, recante: "Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle imposte e relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, costituite ai sensi dell' articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33";
- la risoluzione n. 56 del 19 luglio 2016, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle imposte e relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33".

Con il provvedimento in esame è stato esteso, a decorrere dal 20 luglio 2016, l'utilizzo del modello F24 ai versamenti delle imposte, delle sanzioni e degli interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative.

In considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi informativi per permettere il versamento dei tributi con il modello F24, fino al 31 luglio 2016, gli stessi pagamenti possono essere effettuati con il modello F23, utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.

Al fine di consentire il versamento, tramite il modello F24, delle imposte, delle relative sanzioni e degli interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative, con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

- "1540", denominato "Startup innovative – atto costitutivo - Imposta di registro";
- "1541", denominato "Startup innovative – atto costitutivo - Sanzione da ravvedimento imposta di registro";
- "1542", denominato "Startup innovative – atto costitutivo - Imposta di bollo";
- "1543", denominato "Startup innovative – atto costitutivo - Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo";
- "1544", denominato "Startup innovative - atto costitutivo - Interessi da ravvedimento".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno di stipula degli atti, nel formato "AAAA".

Imprese di autotrasporto - Credito d'imposta per la formazione professionale Utilizzo in compensazione - Codice tributo - Istituzione Risoluzione n. 59 dell'Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2016

Sintesi

Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 59 del 21 luglio 2016, recante: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133".

È stato previsto che gli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, in caso di espressa richiesta del beneficiario, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione (art. 32-bis, DL n.133/2014, convertito dalla L n. 164/2014).



Tributario

Il credito d'imposta in esame può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione, da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e dell'importo del credito spettante a ciascuno di essi, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo modalità telematiche.

Al suddetto credito d'imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame, tramite il modello F24, il quale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, esclusivamente attraverso i canali telematici "Entratel" e "Fisconline", l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame ha istituito il seguente codice tributo:

- "6862", denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale – art. 32-bis, comma 2, del DL n. 133/2014".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

Iva - Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici - Regime speciale Moss Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2016

Sintesi

È individuato l'ufficio competente a svolgere le attività di cui al regime speciale Iva Moss per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 26 luglio 2016, recante: "Individuazione dell'ufficio competente a svolgere determinate attività ed i controlli di cui al regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (denominato "Mini one stop shop") in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42".

I soggetti che erogano servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici a committenti che non sono soggetti passivi di imposta residenti nell'Ue possono assolvere gli obblighi Iva secondo quanto previsto dal regime speciale Moss.

A seconda della residenza del soggetto, tali regimi sono denominati "Regime Ue" e "Regime non Ue".

L'adesione a detti regimi è facoltativa.

Si ricorda che il regime del "Mini one stop shop" (Moss) è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni "Tte" (servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione) e ai servizi elettronici "B2C".

Le modifiche alla normativa europea in materia di territorialità dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici comportano per i fornitori, la necessità di identificarsi, a partire dal 1° gennaio 2015, in ciascuno Stato membro in cui effettuano le prestazioni in questione verso committenti non soggetti passivi Iva.

I soggetti che optano per il regime Moss, invece, possono versare l'Iva dovuta identificandosi in un unico Stato membro.

Gli operatori sono esonerati dall'obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale Iva (vedi ns circ. n. 93/2016).



Tributario

Con il provvedimento in esame è individuato come ufficio competente il Centro operativo di Pescara per tutte le attività inerenti il regime Moss.

Regime non Ue

I soggetti passivi che sono domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea (non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Ue) possono chiedere la registrazione al regime speciale compilando il "form" disponibile nella sezione in lingua inglese del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). Una volta ricevuta la richiesta, l'Agenzia delle Entrate, fatte le necessarie verifiche, comunica via e-mail al soggetto il numero di identificazione Iva attribuito, il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice Pin, insieme alle istruzioni per completare il processo di registrazione.

Regime Ue

I soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, ed i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per avvalersi del regime speciale devono, invece, utilizzare le funzionalità disponibili tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, inserendo le credenziali personali. La registrazione viene effettuata direttamente on-line.

Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute dal convivente *more uxorio* Detrazione Irpef - Legittimità Risoluzione n. 64 dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2016

Sintesi

Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente more uxorio sono detraibili.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 64 del 28 luglio 2016, recante: "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 — Art. 16-bis del Tuir - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente *more uxorio*".

La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi o dai familiari con loro conviventi al momento dell'inizio dei lavori.

La legge n. 76/2016, in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all'unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un "legame concreto" tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate spiega che, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.

In particolare, ai fini della detrazione Irpef, la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale.

Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente *more uxorio* sono, pertanto, detraibili come quelle effettuate dai familiari conviventi.



Spese sanitarie - Dichiarazione dei redditi precompilata Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2016

Sintesi

Definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 29 luglio 2016, recante: "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016".

Il provvedimento in esame dispone le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall'anno d'imposta 2016 (vd. ns. circ. n. 25/2016).

A partire dall'anno d'imposta 2016, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il sistema tessera sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati di:

- spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Il sistema tessera sanitaria fornirà i dati relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali per le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

Per ciascuna spesa o rimborso, il fisco avrà a disposizione, tramite il sistema tessera sanitaria, i seguenti dati:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.

Le tipologie di spesa sono:

- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura Ce: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie quali ad esempio l'assistenza specialistica ambulatoriale, visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazione chirurgica, certificazione medica;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni come protesi e assistenza integrativa;
- altre spese sanitarie.

I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un'annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l'importo del relativo rimborso.



Tributario

A partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal sistema tessera sanitaria, le informazioni relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione.

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'opposizione va manifestata con le seguenti modalità:

- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale e, in tal caso, l'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

Le modalità di opposizione si applicano anche con riferimento alle spese relative a prestazioni erogate da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame (29 luglio 2016).

Il contribuente può accedere al sistema Ts, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al sistema Ts, per le quali esprimere la propria opposizione all'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla spesa sanitaria per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Con riferimento alle sole spese sostenute nell'anno 2015, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l'assistito può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

L'opposizione può essere esercitata direttamente dall'assistito che abbia compiuto i sedici anni d'età.

Ricerca e sviluppo - Credito d'imposta - Chiarimenti Risoluzione n. 66/E dell'Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2016

Sintesi

Forniti importanti chiarimenti in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo con riferimento alla corretta valorizzazione e imputazione temporale dei costi in presenza di contributi concessi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 66 del 3 agosto 2016, recante: "Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)".

È stato introdotto un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, Dl n.145/2013, così come sostituito dall'art. 1, co. 35, L n. 190/2014 e n. 118/2016).



Tributario

Tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, possono beneficiare di un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (cosiddetta spesa incrementale).

Tale beneficio viene calcolato applicando:

- l'aliquota del 25 per cento sull'incremento registrato dalla categoria di costi rappresentata dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dalle spese relative a competenze tecniche e private industriali;
- l'aliquota del 50 per cento sull'incremento registrato dalla categoria di costi rappresentata dalle spese per il personale altamente qualificato, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, e dalle spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso in cui un soggetto intende fruire del credito di imposta in relazione a due diversi progetti di ricerca e sviluppo, per i quali ha avuto accesso a due differenti agevolazioni dall'Unione europea, di cui uno consistente nell'erogazione di un contributo pari al 50% delle spese totali del budget di progetto e l'altro nell'erogazione di un contributo pari al 100% del costo di personale altamente qualificato addetto al progetto di ricerca.

Con riferimento alla corretta valorizzazione e imputazione temporale dei costi in presenza di contributi concessi per i medesimi costi, l'Agenzia delle Entrate rileva che ai fini del calcolo dell'agevolazione il contribuente deve raggruppare tutti gli investimenti ammissibili per categorie assumendo, quale costo rilevante, il costo di competenza del periodo per il quale intende fruire del beneficio, al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo, anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo.

L'imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell'agevolazione e ai singoli periodi, rilevanti per il calcolo della media, deve avvenire, invece, secondo il criterio generale di competenza fiscale, dettato dall'articolo 109 del Tuir.

Tali criteri valgono anche ai fini della individuazione dei costi rilevanti per il calcolo della media di raffronto.

L'incidenza dei contributi sui costi sostenuti non deve essere valutata in relazione a specifici progetti di ricerca, bensì per singole categorie di costi ammissibili.

Con riferimento ai costi relativi al personale altamente qualificato, impiegato in attività di ricerca e sviluppo, i costi devono essere assunti per intero nella base di calcolo del beneficio.

Soltanto a seguito di tale calcolo occorre verificare che il credito di imposta spettante, cumulato con i contributi ricevuti in relazione ai costi eleggibili presi a base di calcolo del beneficio, non risulti superiore ai medesimi costi ammissibili nel periodo di imposta per il quale si intende accedere all'agevolazione.

Inoltre, per quanto concerne la corretta imputazione dei costi relativi alla ricerca contrattuale, trattandosi di ricerca "commissionata" a soggetti esterni, i relativi costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.

Spese di istruzione - Servizi scolastici integrativi - Detraibilità Risoluzione n. 68 dell'Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2016

Sintesi

Per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, sono detraibili le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola.

Non sono detraibili le spese di scuola bus.



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 68 del 4 agosto 2016, recante: "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Servizi scolastici integrativi - Detraibilità della spesa – Art. 15, comma 1, lett. e-bis), del Tuir".

Le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (art. 15, comma 1, lettera e-bis), Tuir).

Il sistema nazionale di istruzione comprende le scuole statali e paritarie private e degli enti locali (art. 1, L 10 marzo 2000, n. 62).

Nelle spese riconducibili al citato art. 15, comma 1, lett. e-bis), Tuir rientrano le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, come per esempio la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica.

Per il servizio di refezione scolastica fornito dai comuni, le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (vedi ns. circ. n. 77/2016).

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ritiene che siano detraibili, ai sensi del suddetto art. 15, comma 1, lett. e-bis), Tuir, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Non è, invece, consentita la detraibilità delle spese di scuola bus, perché risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

Convenzioni per evitare doppie imposizioni sul reddito - Elenco Stati Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 agosto 2016

Sintesi

Modificato l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 agosto 2016, recante: "Modifiche al decreto 4 settembre 1996 - Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana".

Il decreto in esame modifica il Dm del 4 settembre 1996, concernente l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

L'elenco era stato approvato sulla base del Dlgs n. 239/1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.



Tributario

Il provvedimento in esame ha aggiunto un nuovo art. 1-bis al citato Dm del 4 settembre 1996, ai sensi del quale, con successivo decreto, saranno eliminati dall'elenco gli Stati e i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra autorità competenti, non risulta assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.

Attualmente l'elenco degli Stati modificato ricomprende:

Albania	Ecuador	Kazakistan	Senegal
Alderney	Egitto	Kirghizistan	Serbia
Algeria	Emirati Arabi Uniti	Kuwait	Seychelles
Anguilla	Estonia	Lettonia	Singapore
Arabia Saudita	Etiopia	Libano	Sint Maarten
Argentina	Federazione Russa	Liechtenstein	Siria
Armenia	Filippine	Lituania	Slovenia
Aruba	Finlandia	Lussemburgo	Spagna
Australia	Francia	Macedonia	Sri Lanka
Austria	Georgia	Malaysia	Stati Uniti d'America
Azerbaijan	Germania	Malta	Sud Africa
Bangladesh	Ghana	Marocco	Svezia
Belgio	Giappone	Mauritius	Svizzera
Belize	Gibilterra	Messico	Tagikistan
Bermuda	Giordania	Moldova	Taiwan
Bielorussia	Grecia	Montenegro	Tanzania
Bosnia Erzegovina	Groenlandia	Montserrat	Thailandia
Brasile	Guernsey	Mozambico	Trinidad e Tobago
Bulgaria	Herm	Nigeria	Tunisia
Camerun	Hong Kong	Norvegia	Turchia
Canada	India	Nuova Zelanda	Turkmenistan
Cina	Indonesia	Oman	Ucraina
Cipro	Irlanda	Paesi Bassi	Uganda
Colombia	Islanda	Pakistan	Ungheria
Congo (Repubblica del Congo)	Isola di Man	Polonia	Uzbekistan
Corea del Sud	Isole Cayman	Portogallo	Venezuela
Costa d'Avorio	Isole Cook	Qatar	Vietnam
Costa Rica	Isole Faroe	Regno Unito	Zambia
Croazia	Isole Turks e Caicos	Repubblica Ceca	
Curacao	Isole Vergini Britanniche	Repubblica Slovacca	
Danimarca	Israele	Romania	
	Jersey	San Marino	

Indice

IN PRIMO PIANO

- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. **Pag. 87**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina igienico-sanitaria

- Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria – Modifiche al Dm 21 settembre 2005 – Dm 26 maggio 2016.. . . . **Pag. 90**

In primo piano

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2015-2016

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016 la legge 7 luglio 2016 n. 122 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016". ▼

Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/Agri (art. 1)

L'art. 1 del provvedimento in commento interviene su alcune disposizioni della legge n. 9/2013 in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

In particolare, la lettera a) del primo comma modifica l'art. 1, comma 4, della legge n. 9/2013, stabilendo che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo, conforme all'art. 4, paragrafo 2, lett. b), del regolamento Ue di esecuzione n. 29/2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 1, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile e che essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Legale

Con la nuova formulazione viene, quindi, espunto ogni riferimento alla stampa con una diversa e più evidente rilevanza cromatica dell'indicazione d'origine delle miscele suddette rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita, come era previsto nella formulazione della norma prima delle modifiche apportate dall'articolo in esame.

La lettera b) del comma 1, invece, sostituisce l'art. 7, comma 1, della legge n. 9/2013, prevedendo che il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.

Tale modifica elimina dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 9/2013 il riferimento che fissa a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà in adeguate condizioni di trattamento.

Con la lettera c), infine, il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 9/2013, stabilendo che il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità e che la relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. Viene disposto, tuttavia, che la previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (See).

Al contempo, per l'ipotesi di violazione dell'art. 7, comma 1, sopra citato (riguardante l'indicazione del termine minimo di conservazione), viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.

Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/Agri (art. 2)

L'articolo in commento aggiunge all'art. 3 del Dlgs n. 179/2004 ("Attuazione della direttiva 2001/110/Ce concernente la produzione e la commercializzazione del miele") il comma 4 bis, il quale dispone che l'obbligo di indicare sull'etichetta il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, di cui al comma 2 lett. f) dello stesso art. 3, non si applica ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/Ce del Consiglio, del 20 dicembre 2001.

Disposizioni in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici (art. 3)

Viene disposta una parziale modificazione nel punto 7.4 dell'allegato I del Dlgs 46/1997 e nel punto 10 dell'allegato 1 del Dlgs 507/92, normative di legge concernenti i dispositivi medici.

In entrambi i citati punti le parole "costi/benefici" sono sostituite dalle parole "rischi/benefici".

I punti 7.4 e 10 riguardano i casi in cui il dispositivo medico incorpora come parte integrante, una sostanza che, se usata separatamente dal dispositivo costituisce un medicinale ai sensi del decreto legislativo 219/2006 e può avere effetti sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo che la contiene, oppure i casi in cui l'incorporazione riguardi un derivato del sangue umano.

Per detti casi, i punti 7.4 e 10 prevedono che un organismo all'uopo designato, formuli un parere scientifico sulla qualità e sulla sicurezza della sostanza, che ricomprenda, altresì, un profilo clinico relativo all'incorporazione della sostanza o del derivato del sangue nel dispositivo medico.

A seguito della modificazione apportata dalla legge europea in commento, il profilo clinico verterà sui rischi/benefici e non più sui costi/benefici riguardanti detta incorporazione.

Disposizioni in materia di classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele (art. 4)

L'art. 4 prevede l'estensione della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di violazione del reg. Ue 1272/2008 (in materia di classificazione, etichettatura, imballaggi di sostanze e miscele) anche ai casi di violazione del reg. Ue 1297/2014, che ha stabilito prescrizioni più severe riguardo gli imballaggi solubili dei detersivi.

Legale

Nello specifico se un detergente destinato ai consumatori, quale definito all'art. 2, paragrafo 1-bis del regolamento (Ce) n. 648/2004 (detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni) è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3, del regolamento (Ce) 1272/2008.

Ne consegue che la violazione di detta ultima disposizione, relativa al sopra indicato detergente, sarà punita con sanzione pecuniaria amministrativa da € 10.000 ad € 60.000.

Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (art. 18)

Vengono stabilite procedure e importi delle sanzioni per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore, nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. In particolare, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 le inosservanze delle disposizioni in materia di: gestione della circolazione ferroviaria, funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, requisiti e qualifiche del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, certificati e autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli artt. 14 e 15 del Dlgs 162/2007. Le inosservanze, da parte degli operatori, degli obblighi di fornire all'Agenzia, assistenza tecnica, informazioni o documentazione saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. Qualora il comportamento sanzionabile arrecherà pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'Agenzia potrà adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo autorizzativo, o inibire la circolazione dei veicoli, o l'utilizzo del personale, fino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della sanzione.

Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio (art. 31)

L'art. 31, introducendo il nuovo comma 12 bis all'art. 12 della legge 157/1992, sull'esercizio dell'attività venatoria, stabilisce che la fauna selvatica e migratoria abbattuta debba essere annotata sul tesserino venatorio (comma 12 del citato art. 12), subito dopo l'abbattimento.

Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (art. 32)

L'art. 32 detta nuove tempistiche per le autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO_2 (biossido di carbonio), prevenendone il riesame e l'aggiornamento, in linea generale, dopo cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni; riesame ed aggiornamento dovranno essere in ogni caso effettuati qualora risultino necessari in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici. L'articolo detta inoltre le condizioni da osservare nel caso di più siti di stoccaggio geologico di CO_2 nella stessa unità idraulica.

Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia (art. 33)

L'art. 33 apporta alcune modifiche al Dlgs 93/2011, a seguito della procedura d'infrazione (procedura n. 2014/2286) aperta lo scorso marzo dalla Commissione europea per il non corretto recepimento, da parte dello stesso Dlgs 93/2011, delle direttive 72 (mercato interno dell'energia elettrica) e 73 (mercato interno del gas) del 2009, cosiddetto "Terzo pacchetto energia"; nello specifico, la Commissione europea ha contestato al nostro paese la limitazione dell'accesso alla rete, in contrasto con la finalità, posta dalla direttiva, della creazione di un mercato europeo dell'energia elettrica, aperto, integrato e competitivo tra gli Stati membri.

Il secondo rilievo mosso dalla Commissione riguarda il fatto che alcuni operatori economici, accanto al servizio tradizionale di produzione energetica, offrono anche servizi energetici integrati come quello della distribuzione di energia, il che incide negativamente, secondo la Commissione, sulla trasparenza, sulla tutela del consumatore e sulla concorrenza nel mercato.

La modifica normativa prevede dunque che tali operatori siano designati gestori dei sistemi di trasmissione, unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il testo della legge è disponibile presso la segreteria della scrivente Direzione.

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA**Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria
Modifiche al Dm 21 settembre 2005 - Dm 26 maggio 2016**

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016 il Dm 26 maggio 2016 del ministero dello Sviluppo economico e del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali recante modifiche al decreto 21 settembre 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

È, pertanto, opportuno evidenziare, per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse.

Capo I**Prosciutto cotto**

Il decreto in commento, innanzitutto, apporta delle modifiche in relazione alla definizione, alla metodologia di produzione ed alle caratteristiche del prosciutto cotto.

Considerato il contenuto prettamente tecnico delle suddette modifiche si rinvia, per la relativa disamina, al testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto in oggetto.

Sempre il decreto in esame introduce all'art. 1 del Dm 21 settembre 2005 il nuovo comma 2 bis, che specifica che la denominazione di vendita "prosciutto cotto" può essere utilizzata esclusivamente per prodotti ottenuti da cosce di animali della specie suina.

In materia di presentazione, il primo comma dell'art. 4, invece, modifica l'art. 6, comma 1, del Dm 21 settembre 2005, specificando che il prosciutto cotto è commercializzato sfuso in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato cubettato o comunque porzionato. L'art. 4, comma 2, inoltre, modifica il riferimento normativo all'interno del comma 2 dell'art. 6 sopra citato, che prevede che l'aggiunta di ingredienti e di alimenti, diversi da quelli di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, a scopo di aromatizzazione, è segnalata da specifica integrazione della denominazione di vendita. In concreto viene sostituito il riferimento al Dlgs n. 107/1992 con il regolamento (Ce) 1334/2008.

Relativamente alla vendita, l'art. 5, comma 1, del provvedimento in esame modifica l'art. 7, comma 1, del decreto 21 settembre 2005, precisando che il prosciutto cotto anche preconfezionato è mantenuto a una temperatura non superiore a + 4° C.

L'art. 5, comma 2, invece, sostituisce la disposizione (art. 7 comma 2) che prevede che il prosciutto cotto confezionato in tranci, che non ha subito il trattamento di pastorizzazione dopo confezionamento, riporta il termine minimo di conservazione non superiore a giorni sessanta dalla data di confezionamento.

La nuova riformulazione dell'articolo 7, comma 2, stabilisce che il prosciutto cotto, posto in vendita in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero in tranci, affettato, cubettato o comunque porzionato, riporta le informazioni obbligatorie degli alimenti nei termini e con le modalità di cui al regolamento (Ue) 1169/2011.

Sempre con riguardo all'articolo art. 7, viene abrogato il terzo comma che stabilisce che il prosciutto cotto affettato o comunque porzionato riporta il termine minimo di conservazione non superiore a giorni trenta dalla data di confezionamento.

Prosciutto cotto scelto

L'articolo 6 del decreto in oggetto modifica l'art. 8 del Dm 21 settembre 2005, specificando che è consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» con il termine «scelto» se nella sezione mediana del prodotto, salvo quando utilizzato per la vendita preconfezionato affettato in tranci, o comunque porzionato, sono chiaramente identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali (semitendinoso, semimembranoso, quadricipite e bicipite femorale) della coscia intera del suino ed il tasso di umidità, su prodotto sgrassato e deadditivato (Upsd), sia inferiore o uguale a 79,5.

Prosciutto cotto di alta qualità

L'articolo 7 del decreto in commento modifica l'articolo 9, comma 1, del Dm 21 settembre 2005, precisando che è consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» con i termini «di alta qualità» o «alta qualità» se nella sezione mediana del prodotto finito, salvo quando il prodotto sia utilizzato per la vendita preconfezionato affettato in tranci, o comunque porzionato, sono chiaramente identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali (semitendinoso, semimembranoso, quadricipite e bicipite femorale) della coscia intera del suino ed il tasso di umidità su prodotto sgrassato e deadditivato (Upsd) sia inferiore o uguale a 76,5.

Il comma 2 dell'articolo 7 del Dm in commento apporta, inoltre, alcune modifiche agli ingredienti che possono essere impiegati nel prosciutto cotto di alta qualità; per la relativa disamina si rinvia al testo del citato articolo 7.

Infine, il comma 3 dell'art. 9 del Dm 21 settembre 2005 viene sostituito nel modo seguente «oltre a quanto previsto dall'art. 3, il processo produttivo cui è sottoposto il prosciutto destinato ad essere commercializzato come «prosciutto cotto di alta qualità» è caratterizzato da un trattamento termico i cui tempi e i cui valori di temperatura, evidentemente adottati dall'operatore del settore alimentare sotto la sua responsabilità, sono descritti in una o più schede tecniche inserite nel manuale di auto-controllo di cui all'art. 5 del regolamento (Ce) 852/2008».

Indicazioni facoltative relative all'assenza di additivi e di ingredienti

È aggiunto dall'art. 8 del provvedimento in esame il nuovo art. 9 bis al decreto 21 settembre 2005, che prevede che le indicazioni facoltative relative all'assenza di additivi o di ingredienti consentite ed utilizzabili per la denominazione generica «prosciutto cotto» conformemente al Regolamento 1169/2011 sono consentite anche per le denominazioni «prosciutto cotto scelto» e «prosciutto cotto di alta qualità».

Capo II**Prosciutto crudo stagionato**

Gli articoli 9, 10 e 11 del decreto in commento apportano delle modifiche agli articoli del Dm 21 settembre 2005 disciplinanti la definizione, gli ingredienti e la metodologia di lavorazione del prosciutto crudo stagionato; per la relativa disamina, stante il contenuto prettamente tecnico, si rinvia al testo dei citati articoli.

L'art. 12 del decreto in esame, invece, modifica l'art. 15 del Dm 21 settembre 2005, precisando che il prosciutto crudo stagionato può essere venduto intero, disossato, in tranci e affettato o in altre forme (cubettato, «a fiammifero» ecc.).

Capo III**Salame**

L'articolo 13 del decreto in commento apporta una modifica all'articolo 16 comma 1 Dm 21 settembre 2005, specificando che si intende per «salame» il prodotto di salumeria, costituito da carni ottenute da muscolatura striata appartenente prevalentemente alla carcassa di suino con aggiunta di sale ed eventualmente di carni di altre specie animali, macinate e miscelate con grasso suino in proporzioni variabili, ed insaccato in budello naturale o artificiale.

Capo III bis**Culatello**

L'art. 14 del provvedimento in esame aggiunge al Dm 21 settembre 2005 il nuovo Capo III bis relativo al prodotto con denominazione «culatello».

Il nuovo articolo 20 bis del Dm 21 settembre 2005, introdotto col provvedimento in oggetto, prevede, infatti, che la denominazione «culatello» è riservata al prodotto di salumeria stagionato, ottenuto dai muscoli crurali posteriori ed interni della coscia (bicipite femorale, semimembranoso e semitendinoso) del suino, totalmente privata della cotenna e parzialmente del grasso di copertura e separata completamente dalla sua base ossea e sezionata in modo da assumere forma «a pera».

Legale

Successivamente gli articoli 20 ter, 20 quarter, 20 quinquies e 20 sexies, introdotti dal Dm in commento, disciplinano gli ingredienti, la modalità di produzione, il peso e le caratteristiche del culatello; per la relativa disamina, stante il contenuto prettamente tecnico, si rinvia al testo dei citati articoli.

L'art. 20 octies, invece, vieta:

- a) l'impiego di cosce di scrofa e di carni pallide, soffici e ricche di essudato (Pse) e scure, dure e disidratate (Dfd);
- b) di utilizzare la denominazione di vendita "culatello" con ulteriori e/o specifiche diciture, per prodotti simili ma lavorati con tecniche e modalità di produzione diverse da quelle di cui all'art. 20 bis, anche se la base anatomica è la stessa;
- c) di utilizzare il termine "culatello" nella denominazione di vendita, negli ingredienti e, comunque, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti alimentari, nei quali non sia stato impiegata la materia prima di cui all'art. 20 bis e non abbia le caratteristiche di cui al Capo III del decreto (a tal riguardo si segnala che il Capo III disciplina il prodotto del salame pertanto potrebbe esserci stato un refuso).

Con riguardo alla presentazione viene, infine, previsto che il culatello può essere venduto non preconfezionato o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, in tranci, affettato o comunque porzionato.

Capo III ter

Disposizioni comuni

L'art. 15 del decreto in commento aggiunge al Dm 21 settembre 2005 il nuovo Capo III ter recante disposizioni comuni.

In particolare gli articoli 20 novies, 20 decies e 20 duodecis, introdotti dal Dm in commento, disciplinano gli ingredienti che apportano nitrati, nitriti e le modalità dei controlli a carico delle imprese interessate; per la relativa disamina, stante il contenuto prettamente tecnico, si rinvia al testo dei citati articoli.

Il nuovo art. 20 undecies dispone, invece, che l'uso delle denominazioni di vendita, in difformità dalle disposizioni del Dm 21 settembre 2005, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'articolo 67 comma 4 sopra richiamato prevede che "salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma".

Entrata in vigore

L'art. 18 del Dm 26 maggio 2016 stabilisce che lo stesso decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

È invece previsto che le disposizioni del Capo III bis sul «culatello» entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione del decreto.

Con riguardo, infine, ai prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto che non ne soddisfano i requisiti, viene previsto che questi possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

- **DECRETO del ministro dello Sviluppo economico del 26 maggio 2016. Modifiche al decreto 21 settembre 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.**

Il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, che prevede che con uno o più decreti ministeriali sono stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti di salumeria italiani;

Legale

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2005, concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria;

Visti i regolamenti (Ce) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004;

Visto il regolamento (Ce) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari;

Visto il regolamento (Ue) 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti che modifica il regolamento (Cee) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (Ce) n. 2232/96 e (Ce) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/Ce;

Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce e 2008/5/Ce della Commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che il regolamento (Ue) 1169/2011 innova la materia sull'etichettatura dei prodotti alimentari con l'adozione di principi generali che risultano prevalenti sulla specificità delle indicazioni e delle regole procedurali;

Preso atto dell'evoluzione delle tecnologie produttive e al contempo della necessità di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di prodotti di salumeria di largo consumo in relazione alla loro composizione;

Ritenuta la necessità di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore per consentirgli di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore, si sono stabilite le condizioni d'uso della denominazione di vendita del culatello;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 2015/1535/Ue con nota del 31 luglio 2015;

adottano il seguente decreto:

Articolo 1

Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: «con impiego di acqua, sale,» sono inserite le seguenti: «compreso il sale iodato»;
- b) sono soppresse le parole: «o con nitrato di sodio e nitrato di potassio».

2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Nel caso di ulteriore trasformazione, il prosciutto cotto di cui al comma 1 può non contenere nitriti se viene garantita l'idonea conservazione del prodotto finito con altri mezzi o modalità».

3. Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. La denominazione di vendita "prosciutto cotto" può essere utilizzata esclusivamente per prodotti ottenuti da cosce di animali della specie suina».

Articolo 2

Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Cottura: il processo di trattamento termico svolto sotto la responsabilità dell'operatore del settore alimentare che assicura la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca attraverso l'adozione di tempi e di temperature idonee a garantire la salubrità igienico-sanitaria del prodotto».

2. Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) eventuale pastorizzazione: il prodotto raffreddato e confezionato può essere sottoposto a pastorizzazione superficiale».

Articolo 3*Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale 21 settembre 2005*

1. Al comma 1 il numero «81,00» è sostituito dal seguente: «82,00».

Articolo 4*Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 21 settembre 2005*

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola «commercializzato» è inserita la seguente: «sfuso»;
- b) le parole: «intero, in tranci, affettato» è inserita la seguente: «cubettato».

2. Al comma 2, le parole: «decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento (Ce) 1334/2008».

Articolo 5*Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 21 settembre 2005*

1. Al comma 1, dopo le parole: «Il prosciutto cotto» sono inserite le seguenti: «anche preconfezionato».

2. Il comma 2 è così sostituito:

«2. Il prosciutto cotto, posto in vendita in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero in tranci, affettato, cubettato o comunque porzionato, riporta le informazioni obbligatorie degli alimenti nei termini e con le modalità di cui al regolamento (Ue) 1169/2011».

3. Il comma 3 è soppresso.

Articolo 6*Modifiche all'art. 8 del decreto ministeriale 21 settembre 2005*

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: «preconfezionato affettato» sono inserite le seguenti: «in tranci, o comunque porzionato»;
- b) il numero «78,5» è sostituito dal seguente: «79,5».

Articolo 7*Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 21 settembre 2005*

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: «di alta qualità» sono inserite le seguenti: o «alta qualità»;
- b) dopo le parole: «preconfezionato affettato» sono inserite le seguenti: «in tranci, o comunque porzionato»;
- c) il numero «75,5» è sostituito dal seguente: «76,5».

2. Al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) aromi così come definiti all'art. 3 del regolamento (Ue) 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni».

3. Al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) acido ascorbico ed eritorbico e loro sali – glutammato monosodico - lattati, cloruro di potassio e altri sostitutivi del sodio. Non sono ammessi altri additivi, se non quelli consentiti dal regolamento 1333/2008 purché rispondano ad una reale necessità tecnologica, non inducano in errore i consumatori e il loro utilizzo presenti un reale vantaggio per questi ultimi così come previsto dallo stesso regolamento».

4. Il comma 3 è così sostituito:

«3. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, il processo produttivo cui è sottoposto il prosciutto destinato ad essere commercializzato come "prosciutto cotto di alta qualità" è caratterizzato da un trattamento termico i cui tempi e i cui valori di temperatura, eviden-

temente adottati dall'operatore del settore alimentare sotto la sua responsabilità, sono descritti in una o più schede tecniche inserite nel manuale di autocontrollo di cui all'art. 5 del regolamento (Ce) 852/2008.».

Articolo 8

Introduzione dell'art. 9-bis al decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Dopo l'art. 9 del decreto ministeriale 21 settembre 2005 è inserito il seguente art. 9-bis:

«Art. 9-bis

Indicazioni facoltative relative all'assenza di additivi e di ingredienti

1. Le indicazioni facoltative relativi all'assenza di additivi o di ingredienti consentite ed utilizzabili per la denominazione generica "prosciutto cotto" conformemente al regolamento 1169/2011 sono consentite anche per le denominazioni "prosciutto cotto scelto" e "prosciutto cotto di alta qualità"».

Articolo 9

Modifiche all'art. 10 del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Il comma 2 è così sostituito:

«2. La materia prima carnea è costituita dalla coscia intera del maiale.».

2. Al comma 5 sono soppressi i punti b3) e b4).

3. Al comma 6 dopo le parole «confezionate all'origine» è inserita la seguente frase: «applicando al prodotto finale le prescrizioni di cui all'art. 10 e di cui agli allegati III e VI del regolamento (Ue) 1169/2011.».

Articolo 10

Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 21 settembre 2005

I commi 1 e 2 sono sostituiti dalla seguente formulazione:

«1. Nel prosciutto crudo stagionato, oltre all'impiego di sale alimentare (compreso il sale iodato), è ammesso l'impiego di pepe, aromi, zuccheri semplici (destrosio, fruttosio, saccarosio), nitrati e nitriti, cloruro di potassio e altri sostitutivi del sodio, antiossidanti e correttori di acidità (acido lattico, acetico, citrico e loro sali). Non sono ammessi altri additivi, se non quelli consentiti dal regolamento 1333/2008 purché rispondano ad una reale necessità tecnologica, non inducano in errore i consumatori e il loro utilizzo presenti un reale vantaggio per questi ultimi così come previsto dallo stesso regolamento.».

Articolo 11

Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) il numero «45» è sostituito dal seguente: «40» e la parola «sessanta» è sostituita dal numero «55»;
- b) alla lettera d) sono eliminate le seguenti parole: «l'uso di temperature superiori a 22° C, né»;
- c) alla lettera e) dopo la parola: «farina» sono inserite le seguenti: «di riso», e dopo la parola «pepe», è inserita la parola «aromi».

Articolo 12

Modifiche all'art. 15 del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1 dopo le parole: «in tranci e affettato» sono inserite le seguenti: «o in altre forme (cubettato, "a fiammifero", ecc.)».

Articolo 13*Modifiche all'art. 16 del decreto ministeriale 21 settembre 2005*

1. Al comma 1 dopo le parole «muscolatura striata appartenente» è inserito il termine «prevalentemente».

Articolo 14*Introduzione del Capo III-bis al decreto ministeriale 21 settembre 2005*

1. Dopo l'art. 20 del decreto ministeriale 21 settembre 2005 è inserito il seguente Capo III-bis:

«Capo III-bis Culatello
Articolo 20-bis
Definizione

1. La denominazione "culatello" è riservata al prodotto di salumeria stagionato, ottenuto dai muscoli crurali posteriori ed interni della coscia (bicipite femorale, semimembranoso e semitendinoso) del suino, totalmente privata della cotenna e parzialmente del grasso di copertura e separata completamente dalla sua base ossea e sezionata in modo da assumere forma "a pera".

Articolo 20-ter
Ingredienti

1. Gli ingredienti del Culatello sono il sale alimentare, compreso il sale iodato, il pepe intero o spezzato.
2. È ammesso l'impiego di spezie, aromi naturali, vino e gli additivi consentiti a norma dei regolamenti comunitari indicati nelle premesse.

Articolo 20-quater
Modalità di produzione

1. Le fasi di lavorazione del culatello sono le seguenti:
 - a) salagione: effettuata mediante salatura a secco; non è ammessa la salagione per immersione né l'iniezione di salamoia;
 - b) insacco: il prodotto deve essere insaccato in involucri naturali oppure, se destinato ad essere commercializzato preaffettato, in involucri artificiali;
 - c) stagionatura: la durata della stagionatura (compresa la salagione) deve essere di almeno 9 mesi;
 - d) legatura: la legatura è effettuata manualmente con spago, utilizzando il tradizionale sistema delle briglie e dei passi fino a formare una specie di rete; la legatura del prodotto può essere effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici.

Articolo 20-quinquies
Peso

1. Il culatello stagionato deve presentare, all'atto dell'immissione in commercio, una pezzatura minima di 3 kg.

Articolo 20-sexies
Caratteristiche

1. Il Culatello si presenta come un prodotto dalla caratteristica forma a pera, esternamente legato in una rete a maglie, dalla consistenza soda, la fetta con frazione muscolare di color rosso omogeneo e tessuto adiposo bianco.

2. I parametri, con riferimento alla fetta privata del grasso di copertura, sono:

- a) sale: massimo 5,50%;
- b) umidità: massima 51%;
- c) ph non superiore a 6,75 né inferiore a 5,5;
- d) attività dell'acqua libera non superiore a 0,91;
- e) stabilità: integro, il prodotto è stabile a temperatura ambiente.

Legale

Articolo 20-septies
Presentazione

1. Il Culatello può essere venduto non preconfezionato o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, in tranci, affettato o comunque porzionato.

Articolo 20-octies
Divieti

1. È vietato:

- a) l'impiego di cosce di scrofa e di carni pallide, soffici e ricche di essudato (Pse) e scure, dure e disidratate (Dfd);
- b) utilizzare la denominazione di vendita "culatello" con ulteriori e/o specifiche diciture, per prodotti simili ma lavorati con tecniche e modalità di produzione diverse da quelle di cui all'art. 20-bis, anche se la base anatomica è la stessa;
- c) utilizzare il termine "culatello" nella denominazione di vendita, negli ingredienti e, comunque, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti alimentari, nei quali non sia stata impiegata la materia prima di cui all'art. 20-bis e non abbia le caratteristiche di cui al Capo III del presente decreto».

Articolo 15

Introduzione del Capo III - ter al decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Dopo l'art. 20-octies del decreto ministeriale 21 settembre 2005 è inserito il seguente Capo III - ter:

«Capo III-ter Disposizioni comuni
Articolo 20-novies
Ingredienti che apportano nitrati, nitriti

1. Si configura impiego di additivi alimentari l'utilizzo nei prodotti a base di carne di ingredienti che apportano nitrati, nitriti o entrambi, in modo da ottenere effetto conservante nel prodotto finito. L'impiego di tali ingredienti non consente di vantare l'assenza di conservanti.

Art. 20-decies
Allegato A

1. L'Allegato A "Controlli" è parte integrante del presente decreto e precisa le modalità dei controlli a carico delle imprese interessate.

Art. 20-undecies
Sanzioni

1. L'uso delle denominazioni di vendita, in difformità dalle disposizioni del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Articolo 20-duodecis
Integrazioni all'Allegato A - Controlli

1. All'Allegato A "Controlli" viene inserito come primo paragrafo il seguente:

"I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto".

3. All'Allegato A "Controlli" le parole "dell'asse più cotto" sono sostituite dalle seguenti "dell'asse più corto".

4. All'Allegato A "Controlli", dopo il paragrafo "Salame" è inserito il seguente:

"Culatello.

La porzione da analizzare è ottenuta prelevando dal culatello una sezione centrale di almeno 300 gr; la sezione deve essere privata del budello.

Il campione omogeneizzato deve essere quindi conservato al freddo e confezionato sotto vuoto fino all'analisi.

Le determinazioni sono quelle previste dal disciplinare e vanno eseguite sul campione preliminarmente tritato.

Per il prodotto affettato l'analisi è effettuata sull'intero contenuto della confezione o delle confezioni in modo tale che il campione da sottoporre all'esame non sia inferiore a 300 gr.

I controlli sono eseguiti su culatelli di almeno 9 mesi di età.

5. All'Allegato A "Controlli", al paragrafo "Piani di campionamento", dopo la parola "salame" è inserita la parola "culatello»».

Articolo 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 17

Mutuo riconoscimento

1. Ferma restando l'applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'Efta, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (See).

2. È fatta comunque salva la facoltà di adottare una decisione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 764/2008 se le autorità competenti possono provare, applicando le procedure stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico di cui al comma precedente, non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dal presente decreto.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del Capo III-bis «Culatello» entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione del presente decreto.

3. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del presente decreto che non ne soddisfano i requisiti possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Indice

IN PRIMO PIANO

▶ Regione Lombardia: linea "Intraprendo"	Pag. 99
--	----------------

FINANZIAMENTI

▶ Comune di Milano: terzo bando "Cantieri linea metropolitana 4"	Pag. 101
--	-----------------

In primo piano

Regione Lombardia - Linea "Intraprendo"

Regione Lombardia ha attivato la linea "Intraprendo" per la creazione di impresa e che prevede un'agevolazione congiunta, in forma di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto a favore di:

- 1) micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico (compresi i liberi professionisti), con sede operativa attiva in Lombardia, iscritte al Registro delle imprese di una delle Camere di commercio lombarde da non più di 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.
- 2) aspiranti imprenditori: persone fisiche che intendono avviare un'attività imprenditoriale in Lombardia. ▶

Bandi e finanziamenti

L'agevolazione massima prevista è pari al 65% del programma di spesa approvato per un importo compreso tra un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 65.000,00 ed è composta da:

- un finanziamento senza interessi (a "tasso zero") pari al 90% dell'agevolazione complessiva ottenibile.
- un contributo a fondo perduto, pari al 10% dell'agevolazione complessiva ottenibile.

Sono ammissibili all'agevolazione sia le spese per investimenti (es: acquisto di beni strumentali e immateriali) sia le spese di gestione (es: affitto dei locali sede dell'attività, utenze, scorte, personale, eccetera).

La domanda di agevolazione dovrà essere compilata e presentata a partire dal 15 settembre 2016 esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale Siage (www.siage.regione.lombardia.it); sono richiesti la firma elettronica o digitale e il pagamento on-line della marca da bollo. L'iniziativa è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere obbligatoriamente allegato un business plan che evidenzi in particolare: le caratteristiche del progetto presentato; l'esperienza nel settore e la sostenibilità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti, le relazioni con altre imprese o con investitori.

Le domande di agevolazione e i relativi business plan verranno valutati con procedura "a punteggio", attraverso criteri di merito relativi a:

- a) sostenibilità economico – patrimoniale e finanziaria dei soggetti richiedenti.
- b) qualità, sostenibilità e potenzialità dei progetti e dei relativi programmi di investimento.

Saranno approvati i business plan che otterranno un punteggio complessivo pari o superiore a 50 punti su 100.

Bandi e finanziamenti

Comune di Milano - Terzo bando "Cantieri linea metropolitana 4"

Il Comune di Milano ha pubblicato il terzo bando per l'assegnazione di contributi a sostegno delle imprese situate in aree interessate dai cantieri per la realizzazione della linea della metropolitana M4 – tratte A, B e C e che a causa della presenza dei cantieri intendono trasferire la propria attività in una nuova sede o aprire una nuova sede aggiuntiva in un'area non interessata dai cantieri.

Possono partecipare al bando le micro e piccole imprese che hanno sede operativa 'frontista' rispetto ai cantieri, cioè con i locali al piano strada avente accesso o vetrine localizzate nella strada/piazza ove insiste il cantiere e appartenenti alle seguenti categorie:

- commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, compresi gli operatori dei mercati comunali coperti;
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- edicole e chioschi;
- imprese artigiane;
- imprese del turismo e dei servizi.

Non sono invece ammissibili le imprese che svolgono attività di: sale da gioco e sale scommesse; attività di compro/vendo oro; temporary shop.

Le imprese devono essere ubicate in una delle due tratte della metropolitana M4:

- Tratta A (da Linate a Tricolore), comprendente 18 siti di cantiere;
- Tratta B (da Solari a San Cristoforo/Ronchetto), comprendente 13 siti di cantiere.
- Tratta C – centro (da Vivaio a San Vittore), comprendente 15 siti di cantiere.

Le imprese devono essere inoltre classificate "a impatto molto elevato", cioè particolarmente penalizzate dalla presenza dei cantieri, in quanto il contributo è finalizzato a finanziare le spese per investimenti relativi alla nuova sede che viene aperta.

Il contributo concedibile è a fondo perduto fino al 80% dell'investimento complessivo ammissibile al netto di Iva. L'importo massimo del contributo è di € 30.000,00.

Sono oggetto di contributo le spese per investimenti sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 marzo 2017.

Le domande possono essere presentate al comune di Milano entro il 30 novembre 2016, compilando il modulo di domanda allegato al bando, tramite una delle due modalità:

1. via posta raccomandata a/r all'indirizzo di via Larga 12 – 20122 Milano, con firma autografa (corredata da documento d'identità del firmatario legale rappresentante/titolare dell'impresa) e marca da bollo da 16 euro;
2. via posta elettronica certificata (Pec-to-Pec) all'indirizzo artigianato.comunemilano@pec.it, con firma digitale forte, anche conferendo procura speciale alle singole associazioni.



Promo.Ter Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n°628



MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Hai necessità di ...?



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione incendi
- verifica periodica
- messa a terra impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore

HACCP e IGIENE DEGLI ALIMENTI:



- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
- tamponi autotest per corretta sanificazione
- verifica taratura termometri

CLUB DELLA SICUREZZA

PRIVACY:



- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO

e se pensi di non avere necessità
... per **SICUREZZA** ...
contattaci comunque!

Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it
club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it

Indice

IN PRIMO PIANO

- Trasporto marittimo: la convenzione Solas per la verifica del peso del container. **Pag. 103**

In primo piano

Trasporto marittimo: la convenzione Solas per la verifica del peso del container

L'Organizzazione marittima internazionale (Imo) ha recentemente modificato la Convenzione Solas (Salvaguardia della vita in mare) richiedendo, come condizione per il caricamento di un container confezionato su una nave per esportazione, che il container abbia un peso verificato.

Il responsabile della verifica del peso del container confezionato è lo spedizioniere.

Tale requisito ha efficacia legale dal 1 ° luglio 2016.

Da tale data, caricare un container confezionato su una nave senza che l'operatore della nave e l'operatore del terminale marittimo abbiano un peso verificato del container è una violazione della Convenzione Solas. ►

Commercio estero

Gli emendamenti Solas prevedono che ci siano due metodi per determinare il peso del container una volta che il processo di riempimento del container ha avuto luogo.

Questo requisito si applicherà a livello globale.

Lo shipper ⁽¹⁾, gli spedizionieri, i trasportatori, gli operatori delle navi e gli operatori dei terminali marittimi avranno, tutti, la necessità di definire le politiche e le procedure per garantire l'attuazione di questo cambiamento normativo.

Principi di base nell'ambito del requisito Solas

1. Prima che un container confezionato possa essere caricato su una nave, il suo peso deve essere determinato attraverso la pesatura.

È una violazione del Solas caricare a bordo di una nave un container confezionato a cui si applica il Solas senza una adeguata verifica del peso.

Non c'è eccezione a questo requisito.

2. Sotto gli emendamenti Solas, ci sono due metodi permessi per la pesatura:

Metodo 1, che richiede la pesatura del container dopo che è stato confezionato;

Metodo 2, che richiede la pesatura di tutto il carico e del contenuto del container e la somma di questi pesi al peso della tara del container come indicato sul fine porta del container.

3. La stima del peso non è permessa.

Lo shipper ha la responsabilità di pesare il container confezionato o di pesare il suo contenuto.

In entrambi i metodi, l'apparecchiatura di pesatura utilizzata deve soddisfare i requisiti nazionali di certificazione e taratura.

Inoltre, la parte che confeziona il container non può utilizzare il peso fornito da altri, tranne che in uno specifico insieme di circostanze definite.

4. La mancanza di una verifica firmata del peso dello shipper può essere risolta pesando il container confezionato al porto.

Se il terminale marittimo non ha l'apparecchiatura per pesare il container e fornire un peso verificato, devono essere trovati mezzi alternativi per ottenere un peso del container verificato; altrimenti, il container confezionato potrebbe non essere caricato sulla nave.

5. Quando un terminale marittimo riceve un container da esportazione confezionato che non ha la verifica del peso firmata dallo shipper, ci sarà bisogno di determinare sul posto il peso di quei container e di detti pesi nel piano di stivaggio della nave.

Terminali e vettori dovranno accordarsi su come queste situazioni saranno trattate.

6. Se un container confezionato viene pesato al porto di carico, quel peso è da utilizzare per pianificare lo stivaggio della nave.

7. I piani di stivaggio della nave devono utilizzare pesi verificati per tutti i container confezionati caricati a bordo.

Per ulteriori informazioni:

- Decreto dirigenziale n. 447/2016

http://www.re.camcom.gov.it/allegati/Decreto%20Container_160517124031.pdf

- Linee guida al decreto 447/2016

http://www.re.camcom.gov.it/allegati/allegato%20al%20decreto%20container_160517124802.pdf

- Circolare ministeriale interpretativa

<http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2016-06/Circolare%20n%20125%20del%2031%20maggio%202016%20del%20Comando%20Generale%20delle%20Capitanerie%20di%20Porto.pdf>

Nota

(1) Letteralmente lo "shipper" è lo speditore e cioè il venditore, il caricatore, il proprietario della merce, il mittente. Lo shipper è il soggetto obbligato a presentare alla compagnia di navigazione la dichiarazione di peso lordo certificato (Vgm) ed è pienamente responsabile della veridicità delle informazioni.

Indice

STUDI

- Recuperare l'efficienza della spesa pubblica per ridurre la pressione fiscale. Pag. 105

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia Pag. 111
 ► Indice delle vendite al dettaglio Pag. 112

Studi

Recuperare l'efficienza della spesa pubblica per ridurre la pressione fiscale

Nel mese di luglio del corrente anno l'Ufficio studi di Confcommercio Imprese per l'Italia è ritornato sul tema della riduzione delle inefficienze e degli sprechi nelle amministrazioni pubbliche quale condizione necessaria per intraprendere un percorso di graduale, sicura e generalizzata riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese.

La sua analisi ha ripercorso l'impostazione metodologica dell'anno precedente, muovendo dalla spesa pubblica locale, elaborando un indice di quantità e qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini ed, infine, misurando il grado di inefficienza della spesa in funzione della performance della Regione più virtuosa, un vero e proprio benchmark di riferimento sia in termini di livelli del servizio, sia in termini di prezzi più bassi per offrirlo.

Tale approccio non ha la pretesa di essere il modello ideale di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa, ma costituisce senza dubbio un passo in avanti rispetto al passato, quando i trasferimenti dallo Stato centrale alle Regioni venivano stabiliti in funzione della spesa storica senza alcuna prassi di controllo sui costi standard e sulla qualità dei servizi resi alle famiglie e alle imprese ►

Formazione / Studi

L'elaborazione di un indicatore di sintesi, calcolato per ogni Regione, composto da 20 differenti tipologie di servizio, ciascuna delle quali associata ad una specifica unità di misura, ha permesso di individuare l'indice complessivo più elevato.

Questo valore è stato assunto come punto di riferimento (benchmark) per misurare l'inefficienza, mettendo in rapporto l'indicatore di sintesi di ciascuna Regione con quello della Regione più virtuosa, che anche quest'anno, come nel 2015, è risultata essere la Lombardia.

Nell'arco degli ultimi 20 anni alcune componenti della spesa pubblica si sono rivelate abbastanza insensibili e refrattarie agli sforzi fatti per contenere le uscite della pubblica amministrazione in rapporto al Pil, mentre sul fronte dei consumi pubblici, i servizi erogati alle famiglie e alle imprese, la spending review, pur essendo discontinua e non sempre efficace, ha rallentato sensibilmente la dinamica della spesa.

In un contesto di riequilibrio della finanza pubblica i margini per risparmiare le risorse a disposizione sono, quindi, limitati e riguardano essenzialmente le azioni di controllo e vigilanza per individuare l'inefficienza e le misure di intervento e riorganizzazione per superarla.

L'analisi del nostro Ufficio studi confederale mostra che le possibilità di recupero esistono e investono, soprattutto, le Regioni a statuto speciale, quelle meridionali e quelle più piccole, che non possono contare sul vantaggio delle economie di scala.

Dinamica della spesa pubblica nella sua articolazione

L'evoluzione della spesa pubblica complessiva (uscite totali) in Italia si configura in maniera diversa nei primi 10 anni rispetto al secondo decennio.

Le Uscite della Pubblica Amministrazione

Voci di Spesa in milioni euro correnti	1995	2005	2013	2015	2016
Spesa per consumi finali	172.239	291.616	315.416	310.258	317.601
di cui Redditi da lavoro dipendente	103.820	156.645	164.784	161.746	163.942
Interessi passivi	109.781	67.175	77.568	68.440	66.911
Prestazioni sociali in denaro	154.171	242.245	319.688	332.985	339.960
Altre uscite correnti	25.387	32.333	48.564	48.001	43.865
Totale uscite correnti	461.578	633.369	761.236	759.684	768.337
Totale uscite in conto capitale	48.689	68.946	57.746	66.745	60.375
Totale uscite	510.267	702.315	818.982	826.429	828.712
Pil ai prezzi di mercato	984.983	1.489.725	1.604.478	1.636.372	1.671.584
Voci di spesa in % del PIL	1995	2005	2013	2015	2016
Spesa per consumi finali	17,5	19,6	19,7	19,0	19,0
Totale uscite in conto capitale	4,9	4,6	3,6	4,1	3,6
Totale uscite	51,8	47,1	51	50,5	49,6

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati ISTAT e MEF

Formazione / Studi

Tra il 1995 e il 2005 la sua dinamica è inferiore a quella del Pil nominale, tanto che la sua quota sul prodotto passa dal 51,8% circa al 47,1%, mentre nel periodo successivo, dal 2005 al 2015, le uscite totali aumentano in termini cumulati di quasi il 18%, rispetto a poco meno del 10% del Pil nominale.

Le due componenti che nel 2015 hanno assorbito il 78% delle uscite complessive, spesa per consumi finali (310,3 miliardi di euro) e prestazioni sociali in denaro (333,0 miliardi di euro), mostrano, tuttavia, un'attitudine profondamente diversa a rispondere alle sollecitazioni della spending review.

Le prestazioni sociali (previdenza, sanità e assistenza sociale) passano, infatti, da 242,2 miliardi euro del 2005 a 333,0 miliardi di euro del 2015, +38%, portando la propria quota sul Pil dal 16% a oltre il 20% e confermando le attese secondo cui la riforma delle pensioni produrrà i suoi effetti di riequilibrio solo nel lungo periodo.

La spesa per consumi finali, ossia il costo complessivo dei servizi pubblici erogati alla collettività nell'arco di ogni anno, sperimenta una crescita più contenuta, appena sopra al 6% e, comunque, inferiore di circa tre punti a quella del prodotto.

I redditi da lavoro dei pubblici dipendenti, che rappresentano oltre metà della spesa per consumi finali, sono lievitati solo del 3,3 nel periodo 2005-2015 a seguito dei ripetuti blocchi dei rinnovi contrattuali e della riduzione degli organici, che ha colpito in particolare l'amministrazione degli enti locali (Regioni, province e comuni).

Gli sforzi per comprimere la spesa e aggredirne sprechi e inefficienze si sono, quindi, limitati ad alcuni comparti.

Fortunatamente l'onere del debito pubblico, la voce interessi passivi, è rimasto stabile intorno ai 68 miliardi di euro nell'ultimo quinquennio, contribuendo a non aggravare la difficile situazione dei nostri conti dello Stato.

La possibilità di sostenere la domanda aggregata dal lato degli investimenti non è assolutamente stata sfruttata nell'ultimo decennio, considerato che questa componente si è ridotta del 3% nel periodo in questione.

In un contesto caratterizzato dalla incomprimibilità della spesa previdenziale e sanitaria, da risorse scarse per gli investimenti e da pochi margini di manovra nella riduzione degli organici la speranza di allentare la pressione fiscale è affidata essenzialmente al recupero di efficienza nella produzione dei servizi pubblici, vale a dire alla componente della spesa pubblica per consumi finali.

L'indicatore sintetico di qualità, elaborato dal nostro Ufficio studi confederale, permette di evidenziare l'entità degli sprechi che tale voce della spesa pubblica accumula sul territorio nazionale e nelle sue singole Regioni, lasciando intravedere l'ampio margine di manovra a disposizione per ridurre costo e/o migliorarne il rendimento.

Misurare l'efficienza della spesa

Il primo passo per misurare l'efficienza della spesa è selezionare una batteria di indicatori rappresentativa della gamma di servizi erogati dalla pubblica amministrazione e, sotto questo profilo, il nostro indicatore di sintesi appare affidabile, essendo composto da 20 elementi, che possono essere classificati in sette funzioni di spesa:

- Abitazioni e Territorio
- Affari economici
- Istruzione
- Protezione ambientale
- Protezione sociale
- Sanità
- Servizi pubblici generali

Il secondo passaggio consiste nell'associare ad ogni servizio prescelto un parametro che funga da unità di misura della prestazione, ad esempio nel caso dell'acqua potabile il numero di litri erogati ogni giorno per 1.000 abitanti, in quello dell'emigrazione ospedaliera la quota percentuale di ore di degenza al di fuori della propria regione sul totale delle ore di degenza dei residenti, in quello dei servizi interattivi il numero dei comuni dotati di questo tipo di servizi sul totale dei comuni con sito web.

N°	Anno	Indicatore e unità di misura	Funzione di Spesa
1	2012	Acqua potabile – litri per abitante al giorno	Abitazioni e Territorio
2	2014	Disponibilità di verde urbano – metri quadrati per abitante	Protezione Ambientale
3	2007	Aree con problemi idrogeologici – % su superficie territoriale	Protezione Ambientale
4	2012	Posti letto nei presidi socio sanitari - numero per 1.000 abitanti	Sanità
5	2012	Presi in carico dell'utenza per i servizi comunali per l'infanzia - numero per 1.000 abitanti	Protezione Sociale
6	2012	Presi in carico degli anziani per l'assistenza domiciliare integrata- numero per 1.000 abitanti	Protezione Sociale
7	2013	Interruzioni del servizio elettrico – numero medio di interruzioni per utente	Affari Economici
8	2012/2014	Famiglie allacciate alla rete di distribuzione di gas metano – numero per 100 famiglie	Affari Economici
9	2014	Irregolarità nella distribuzione dell'acqua – % famiglie che denunciano irregolarità	Abitazioni e Territorio
10	2014	Conferimento dei rifiuti urbani in discarica – % sul totale dei rifiuti urbani raccolti	Protezione Ambientale
11	2014	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani – % sul totale dei rifiuti urbani raccolti	Protezione Ambientale
12	2008/2009	Tempo dedicato alla mobilità – minuti dedicati alla mobilità in un giorno feriale medio	Affari Economici
13	2011	Densità delle reti urbane di TPL – km di reti per 100 km ²	Affari Economici
14	2012/2014	Difficoltà di accesso ad alcuni servizi – numero per 100 famiglie	Abitazioni e Territorio
15	2014	Emigrazione ospedaliere - % giornate degenza fuori della propria regione di residenza	Sanità
16	2012	Performance degli iscritti agli istituti professionali in matematica – Punteggio PISA	Istruzione
17	2013	Incidenza del numero di operatori dei CPI (Centro Impiego) con laurea sul totale degli operatori	Affari Economici
18	2013	Incidenza del numero di operatori in front office sul totale degli operatori dei CPI (Centro Impiego)	Affari Economici
19	2013	Ritardo opere pubbliche - quota interventi con tempi di attuazione superiori alle previsioni	Servizi Pubblici Generali
20	2013	Numero Comuni con servizi pienamente interattivi su totale Comuni con sito web	Servizi Pubblici Generali

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati diversa fonte

Naturalmente è necessario che per ciascuno dei 20 indicatori selezionati le informazioni, ottenute dall'Istat e dalle altre fonti ufficiali, siano disponibili per tutte le venti Regioni in cui è ripartito il territorio nazionale, senza generare discontinuità del fenomeno nel tempo.

Al fine di assecondare questa esigenza in alcuni casi l'anno di riferimento non è univoco, essendo sintetizzato dalla media del biennio o del triennio.

Il terzo passaggio consiste nella procedura di elaborazione delle informazioni volta a standardizzare i dati e a uniformarli.

“I valori assoluti sono trasformati in valori percentuali, sostituendo ad ogni valore x_{ij} , dove i rappresenta la regione e j il servizio cui l'indicatore è riferito, il valore ottenuto dal rapporto $[x_{ij} - \min(x_i)] / [\max(x_i) - \min(x_i)]$ (considerando il reciproco per quelli inversi).

Sommando, per ogni regione, i valori così ottenuti per ogni servizio pubblico analizzato, si è ottenuto un unico valore sintetico regionale.

Dividendo ciascun indicatore sintetico regionale per quello più elevato (presentato, in questo caso, dalla Lombardia), si è ottenuto un indice sintetico regionale di output pubblico che varia tra 0 e 1 (e che presenta valore 1 per la Lombardia)”. (Ufficio studi Confcommercio Imprese per l'Italia, La spesa pubblica locale, luglio 2016, pag. 40 e 42).

Il quarto passaggio consiste nella stima della spesa per consumi finali di ciascuna regione, ottenuta dalla spesa complessiva diffusa dall'Istat sottraendo la parte imputabile alle amministrazioni centrali e agli enti di previdenza e ripartita alle regioni per ciascuna funzione di spesa secondo criteri diversi (quota della popolazione residente nazionale per Sanità, Istruzione, Protezione sociale, quota del valore aggiunto nazionale per Affari economici, e così via).

Formazione / Studi

Naturalmente il valore complessivo della spesa per consumi finali regionale è ricondotto alla sua versione pro-capite dividendolo per il numero di abitanti.

Quest'ultima informazione quantitativa è fondamentale per valutare l'efficienza della spesa, in quanto consente di misurare lo scostamento tra la spesa pro-capite e il costo pro-capite di ciascuna regione, stimato in funzione della distanza tra la propria performance e quella della Lombardia.

I risultati dell'analisi di benchmark

I risultati dell'analisi, presentati nella tabella che segue, muovono dalla graduatoria dell'Indice sintetico di efficienza della spesa pubblica per consumi finali, la cui costruzione è stata descritta nel paragrafo precedente.

Anno 2013 Efficienza della Spesa Regionale in rapporto alla performance migliore

Regioni	Indice di efficienza della Spesa Pubblica	Spesa Pubblica Pro Capite	Costo Pro Capite in rapporto alla quantità e qualità dei servizi offerti	Costo Pro Capite dell'eccesso di Spesa	Costo Regionale dell'eccesso di spesa in mld euro
Lombardia	1,000	2.587	2.587	0	0,0
Emilia Romagna	0,896	2.837	2.318	519	2,3
Friuli Venezia Giulia	0,860	3.666	2.225	1.441	1,8
Veneto	0,834	2.631	2.158	473	2,3
Trentino Alto Adige	0,833	6.470	2.155	4.315	4,5
Toscana	0,753	2.836	1.948	888	3,3
Valle d'Aosta	0,737	7.159	1.907	5.252	0,7
Piemonte	0,717	2.837	1.855	982	4,3
Umbria	0,689	2.896	1.782	1.114	1,0
Sardegna	0,654	3.774	1.692	2.082	3,4
Liguria	0,620	3.388	1.604	1.784	2,8
Marche	0,597	2.796	1.544	1.252	1,9
Molise	0,579	3.729	1.498	2.231	0,7
Basilicata	0,564	3.285	1.459	1.826	1,1
Abruzzo	0,564	2.885	1.459	1.426	1,9
Lazio	0,520	3.127	1.345	1.782	10,2
Puglia	0,435	2.512	1.125	1.387	5,6
Campania	0,379	2.644	980	1.664	9,7
Calabria	0,298	2.627	771	1.856	3,7
Sicilia	0,274	3.300	709	2.591	13,1
ITALIA		2.937		1.233	74,3

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio

1. Nella prima colonna l'elenco delle Regioni in scala, da quella più virtuosa a quella meno virtuosa.
2. Nella seconda colonna i corrispondenti valori dell'Indice sintetico di efficienza della spesa pubblica per consumi finali, in graduatoria da 1 a 0,27.

Formazione / Studi

3. Nella terza colonna la spesa pubblica pro-capite riferita all'anno 2013 a prezzi correnti.
4. Nella quarta colonna il costo pro-capite, ottenuto moltiplicando la spesa pro capite della Regione benchmark (Lombardia con il valore di 2.587) per l'indice di efficienza della singola Regione; in questo modo la performance del migliore, assunta come valore minimo di spesa o costo di produzione dell'offerta, è ricondotta al livello del servizio offerto dalla singola Regione.
5. Nella quinta colonna l'eccesso pro-capite di spesa pubblica per consumi finali, ottenuto come differenza tra la spesa pubblica pro-capite e il costo pro-capite.
6. Nella sesta colonna il costo complessivo dell'eccesso di spesa, ottenuto moltiplicando l'eccesso pro-capite per il numero di residenti nella singola Regione.

Dalla lettura delle informazioni emerge, ad esempio, che un'unità di servizio pubblico prodotta in Lombardia costa 2.587 euro, mentre 0,896 unità di servizio pubblico prodotte in Emilia Romagna costano 2.837 euro, ma se nel Veneto la prestazione della Pa locale fosse erogata ai prezzi della Lombardia costerebbe a ciascun cittadino 2.158 euro invece dei 2.631 effettivamente sostenuti.

In Sicilia, poi, con un indice di efficienza della spesa pari al 27% di quello lombardo, il costo pro capite scenderebbe a 708 euro a fronte di dei 3.300 euro sostenuti.

L'eccesso di spesa è pari a 1.233 euro in tutto il Paese con un massimo 5.252 euro per la Valle d'Aosta e un valore di 4.315 euro per il Trentino Alto Adige.

Si conferma anche quest'anno il sistematico eccesso di spesa delle Regioni a statuto speciale del Nord Italia, correlato solo in parte alle loro competenze aggiuntive in tema di servizi erogati alla popolazione, mentre nelle Regioni del Mezzogiorno il costo pro-capite dell'eccesso di spesa varia dal minimo di 1.388 euro della Puglia al massimo di 2.231 euro del Molise.

Il problema maggiore del Sud rimane, tuttavia, quello della qualità dell'offerta, che l'indice sintetico di efficienza pone molto al di sotto del valore di riferimento: tra il 56% e il 60% per Molise, Basilicata e Abruzzo, solo 43,5% per la Puglia, tra il 38% e il 27,4% per Campania, Calabria e Sicilia.

“(…) l'eccesso di spesa è valutato per alcune caratteristiche regionali. Emerge che esso è determinato in larga misura da tre fattori: lo statuto speciale, la dimensione regionale – una regione piccola è meno efficiente di una regione grande – e la collocazione nel Sud dell'Italia” (Ufficio studi Confcommercio Imprese per l'Italia, La spesa pubblica locale, luglio 2016, pag. 47).

Conclusioni

La valutazione dell'inefficienza della spesa pubblica locale con il metodo del confronto rispetto alla performance migliore non è immune da critiche.

Il principale difetto consiste nel fatto che la Regione con livello di servizio più elevato e prezzi più bassi di tutte le altre potrebbe a sua volta avere applicato prezzi superiori a quelli possibili e garantire prestazioni inferiori a quelle ottimali.

Solo una sistematica analisi dei costi standard dei diversi servizi ed una valutazione obiettiva delle risorse, capitale e forza lavoro, può dirimere questo problema e costituire un valido supporto all'attività di riorganizzazione della pubblica amministrazione locale.

L'analisi di benchmark, pur con i suoi limiti, ha, tuttavia, il pregio di fornire una oggettiva misura del fenomeno e, soprattutto, di aprire una riflessione sui fattori correlati agli sprechi, che riguardano il tema delle economie di scala (performance tendenzialmente migliori nelle Regioni più grandi), le carenze nel sistema di erogazione dei servizi pubblici nell'Italia meridionale e i privilegi anacronistici delle Regioni a statuto speciale.

La riforma della spesa pubblica locale deve essere ispirata dalla necessità di applicare un sistema di controllo e vigilanza per la trasparenza nei costi e nella misura della qualità della prestazione erogata ai cittadini.

Sola la possibilità di verificare questi fondamentali elementi dell'offerta è premessa di un efficace progetto di riorganizzazione, capace di eliminare gli sprechi attuali e di liberare risorse per allentare la pressione tributaria.

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Ottobre	107,0	111,6	105,6	114,0	105,0	101,4	114,6	86,3	101,1	108,2	106,6	106,9	107,1	107,1	0,658	0,493
Novembre	107,3	111,7	105,6	113,9	105,1	101,2	113,7	86,4	100,9	108,2	105,6	106,8	106,8	106,8	0,565	0,424
Dicembre	108,0	111,7	105,7	114,3	105,1	101,1	114,8	86,2	101,1	108,2	105,4	106,7	107,1	107,1	0,563	0,423
Media annua	107,5	111,3	105,1	114,0	104,6	101,1	114,4	91,0	100,6	107,2	105,6	107,1	107,0	107,0	1,174	0,880
Gennaio 2014	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	107,3	0,562	0,422
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	107,2	0,469	0,351
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	107,2	0,281	0,210
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	107,4	0,468	0,351
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	107,3	0,374	0,281
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	107,4	0,280	0,210
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	107,3	0,093	0,070
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	107,5	-0,093	-0,070
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	107,1	-0,093	-0,070
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	107,2	0,093	0,070
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	107,0	0,187	0,140
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	107,0	-0,093	-0,070
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	107,2	1,002	0,752
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	107,0	0,000	0,000
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	107,1	-0,171	-0,128
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	99,5	-0,221	-0,165
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	99,6	-0,307	-0,230
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	99,6	-0,400	-0,300
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	99,7	-0,393	-0,295
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	99,9	-0,286	-0,215
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	100,2	-0,080	-0,060

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 [(99,7:106,5) x 1,071 x 100]-100

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2013						
Luglio	103,4	100,0	95,8	101,7	100,1	101,4
Agosto	103,9	103,1	93,9	78,2	99,5	82,8
Settembre	100,1	89,4	94,4	88,1	97,6	88,3
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
2014						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno (*)	101,7	86,3	91,2	88,8	97,1	88,3

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base.

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

